

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2017, n. 48

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994).

(GU n.13 del 7-4-2018)

Titolo I

Gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC)

Capo I

Funzionamento e gestione finanziaria degli ATC

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 13 settembre 2017)

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Emana

il seguente regolamento:

(Omissis)

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Vista la legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994);

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 23 marzo 2017;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 3 aprile 2017, n. 352;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare con osservazioni espresso nella seduta del 27 luglio 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 maggio 2017;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2017, n. 934;

Considerato quanto segue:

1. a seguito del riordino legislativo delle funzioni in materia faunistico venatoria effettuato con la legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), che ha modificato la l.r. 3/1994, e' necessario intervenire sulle disposizioni regolamentari al fine di adeguarle al nuovo assetto delle competenze istituzionali;

Per quanto concerne il titolo I (Gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia), capo I (Funzionamento e gestione finanziaria degli ambiti territoriali di caccia) e capo II (Accesso agli ambiti territoriali di caccia)

2. Al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC), introdotte con la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994), e' necessario disciplinare le norme per il funzionamento degli ambiti territoriali di caccia e, pertanto, sono definite le modalita' di svolgimento delle sedute del comitato di gestione tenendo conto dei principi della trasparenza e della pubblicita' degli atti;

3. E' necessario stabilire dei criteri per l'utilizzo delle risorse disponibili da parte degli ATC al fine di garantire il corretto svolgimento dei compiti attribuiti agli stessi dalla legge;

4. Per garantire un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio regionale sono definiti la densita' venatoria e le regole per l'iscrizione agli ATC e per lo svolgimento della mobilita' venatoria sia da parte dei cacciatori residenti che non residenti in Toscana;

Per quanto concerne il titolo II (Istituti faunistici, istituti faunistico venatori e Aree sottratte alla caccia programmata), capo I (Zone di protezione lungo le rotte dell'avifauna ed Oasi di protezione), capo II (Zone di ripopolamento e cattura) e capo III (Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale) e capo IV (Zone di rispetto venatorio)

5. Per la realizzazione delle finalita' ambientali proprie degli istituti faunistici pubblici stabiliti dalla legge si prevedono norme di dettaglio per la costituzione e la gestione degli stessi. Tali norme vengono in parte riconfermate e in parte aggiornate al fine di semplificare le procedure tenendo conto dell'esperienza maturata; in particolare, al fine di garantire l'attuazione della pianificazione territoriale, e' opportuno prevedere che in vigenza del piano faunistico venatorio non siano ammesse variazioni;

Per quanto concerne il titolo II, capo V (Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale), capo VI (Aziende faunistico venatorie), capo VII (Aziende agriturismo venatorie), capo VIII (Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani)

6. Per la realizzazione delle finalita' proprie degli istituti faunistici privati stabilite dalla legge si prevedono norme di dettaglio per la costituzione e per la gestione degli stessi istituti. Tali norme vengono in parte riconfermate e in parte aggiornate al fine di tener conto dei principi di semplificazione amministrativa nonche' dell'esperienza maturata negli anni di

applicazione delle norme;

Per quanto concerne il titolo II, capo IX (Aree sottratte alla caccia programmata)

7. La definizione dei criteri da osservare per l'accoglimento delle domande di esclusione di aree dal territorio soggetto a caccia programmata risponde alla necessita' di consentire la completa realizzazione degli obiettivi programmati

Per quanto concerne il titolo III (Detenzione e allevamento di fauna selvatica), capo I (Allevamento di fauna selvatica)

8. Per garantire una gestione degli allevamenti di fauna selvatica che assicuri il benessere degli animali sono riconfermate le regole di dettaglio relative al rilascio delle autorizzazioni, alle modalita' gestionali, al trasporto degli animali allevati e al loro utilizzo come richiami vivi di caccia;

Per quanto concerne il titolo IV (Cattura di uccelli a scopo di richiamo), capo I (Cattura di uccelli a scopo di richiamo)

9. L'attivita' di cattura degli uccelli per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo e' aggiornata alla normativa statale prevista dall'art. 4, comma 3 della legge 157/1992;

Per quanto concerne il titolo V (Appostamenti) capo I (Appostamenti)

10. L'appostamento fisso di caccia rappresenta una specifica modalita' di esercizio venatorio autorizzato dalla Regione. Le norme regolamentari per la realizzazione delle diverse tipologie di appostamenti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il loro utilizzo sono aggiornate, tenendo conto dell'esperienza maturata, al fine anche di semplificare le relative procedure amministrative. In particolare, per tutelare la sicurezza nell'esercizio venatorio vengono rimodulate le distanze minime da osservare per la costruzione degli appostamenti e per l'esercizio delle altre forme di caccia nei pressi degli appostamenti stessi;

Per quanto concerne il titolo VI (Gestione faunistico venatoria e modalita' di prelievo degli ungulati), capo I (Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati), capo II (Caccia al cinghiale), capo III (Prelievo selettivo degli altri ungulati) e capo IV (Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico)

11. Per garantire l'applicazione delle disposizioni inerenti la gestione straordinaria degli ungulati nell'intero territorio regionale poste con l.r. 10/2016 vengono indicate le norme di dettaglio riguardanti le procedure e le attivita' di gestione relative alle aree vocate e non vocate per ciascuna specie, le modalita' omogenee di monitoraggio, gli specifici compiti degli ATC ed dei titolari degli istituti faunistici. Inoltre, sono previste disposizioni tecnico operative finalizzate al contenimento delle specie per perseguire le densita' sostenibili e mantenere l'equilibrio compatibile tra le popolazioni animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente;

Per quanto riguarda la gestione venatoria del cervo appenninico viene confermata la disciplina che era stata disposta per gestire le popolazioni in modo unitario, in accordo con la Regione Emilia-Romagna;

Per quanto concerne il titolo VII (Abilitazioni all'esercizio venatorio e altre abilitazioni) capo I (Abilitazioni all'esercizio venatorio ed al prelievo selettivo degli ungulati) e capo II (Altre abilitazioni)

12. sono stabilite le disposizioni di dettaglio al fine di indicare le modalita' organizzative per il rilascio delle abilitazioni previste dalla legge, le modalita' di valutazione dei candidati ed i loro requisiti di accesso;

Per quanto concerne il titolo VIII - Sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (SIFV), capo I (Sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (SIFV))

13. Si definiscono i compiti e le modalita' di attivazione del sistema informatizzato faunistico venatorio regionale, quale strumento informatico necessario alla gestione della raccolta ed

elaborazione dei dati necessari per supportare l'attivita' di programmazione e di pianificazione faunistico venatoria svolta dall'osservatorio per la fauna e l'attivita' venatoria istituito presso la competente struttura della Giunta regionale;

14. di accogliere il parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, ad eccezione:

- del punto in cui con riferimento all'art. 1 si chiede di chiarire che la disposizione inerente al divieto di posizioni direttive e dirigenziali non si applica alle posizioni gia' esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, in quanto tale figura non e' prevista dalla vigente normativa e in ogni caso e' disciplinata dalle norme transitorie inerenti il passaggio dei rapporti giuridici conseguenti alla recente riforma degli ATC;

- del punto in cui con riferimento all'art. 49 si chiede di stabilire le misure minime delle gabbie per gli uccelli da richiamo al di fuori dell'attivita' venatoria, in quanto tale disciplina esula dalla normativa regionale in materia faunistico venatoria;

- del punto in cui con riferimento all'art. 55 si chiede che in caso di non utilizzo dell'appostamento fisso, l'appostamento temporaneo non puo' essere realizzato usufruendo del sito apprestato per l'appostamento fisso, stante la difficolta' tecnica di identificare con certezza il limite di tale sito;

- del punto in cui con riferimento all'art. 73, comma 4 si chiede di riportare a quaranta il numero dei cacciatori necessario per formare la squadra, in quanto si deve tener conto della forte diminuzione del numero di cacciatori in questi ultimi anni;

15. per assicurare che le nuove norme siano applicabili prima dell'apertura della stagione venatoria 2017 - 2018 e' necessario prevedere che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Si approva
il presente regolamento:

Art. 1

Funzionamento degli ATC (art. 11-bis della l.r. 3/1994)

1. Le sedute del comitato di gestione sono pubbliche, ferma restando la possibilita' per il comitato di gestione di disporre la riservatezza quando sono trattati argomenti contenenti dati o informazioni soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) o fattispecie relative al contenzioso. Tutte le sedute e le deliberazioni del comitato di gestione devono essere verbalizzate, numerate, archiviate e pubblicate sul sito web dell'ambito territoriale di caccia (ATC) entro i trenta giorni successivi.

2. Gli atti degli ATC sono soggetti alla normativa sulla trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

3. I lavori del comitato, propedeutici alle attivita' decisionali, possono essere svolti anche in commissioni composte da alcuni membri del comitato stesso alle quali possono anche partecipare soggetti esterni dotati di specifiche competenze.

4. Il revisore puo' assistere alle riunioni del comitato di gestione.

5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 12 della legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), l'ATC puo' dotarsi di personale dipendente. Non sono ammesse posizioni direttive e dirigenziali

6. Il comitato di gestione decide in ordine al fabbisogno di servizi, forniture, incarichi professionali, personale tecnico ed

amministrativo.

7. Il comitato di gestione provvede entro il mese di aprile all'approvazione del piano dei fabbisogni. Il piano e' trasmesso alla centrale unica di committenza di cui all'art. 11-sexies della l.r. 3/1994.

Art. 2

Gestione finanziaria dell'ATC (art. 11-bis della l.r. 3/1994)

1. Il comitato di gestione dell'ATC redige e approva il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e il rendiconto delle spese dell'ATC.

2. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

3. Le entrate dell'ATC sono classificate nelle seguenti categorie:

- a) quote versate dai cacciatori iscritti all'ATC;
- b) entrate derivanti dallo svolgimento delle funzioni;
- c) donazioni ed erogazioni volontarie.

4. Le spese per il funzionamento dell'ATC, fatto salvo quanto indicato al comma 5, non possono superare il 35 per cento del totale delle risorse disponibili, sono classificate ed hanno separata imputazione a seconda che riguardino le seguenti categorie:

- a) spese per il funzionamento organizzativo dell'ATC, compreso il costo del personale dipendente;
- b) spese di gestione;
- c) spese per i componenti del comitato di gestione;
- d) spese per incarichi professionali e affidamento di servizi. Le spese per incarichi professionali non possono superare il 20 per cento delle spese di cui al presente comma.

5. Almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all'ATC deve essere utilizzato per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno il comitato di gestione dell'ATC trasmette alla Regione il bilancio preventivo dell'anno in corso e il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Capo II

Accesso agli ATC

Art. 3

Indice di densita' venatoria (art. 13-bis della l.r. 3/1994)

1. L'indice di densita' venatoria e' fissato in non piu' di un cacciatore ogni 13 ettari di territorio agro-silvo-pastorale di ciascun comprensorio.

Art. 4

Ammissione dei cacciatori e tipologie di iscrizione (art. 13-ter della l.r. 3/1994)

1. I comitati di gestione degli ATC, nel rispetto degli importi minimi e massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, determinano le quote di iscrizione agli ATC per le seguenti tipologie:

- a) iscrizione come residenza venatoria per tutte le forme di caccia;
- b) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno

optato per la caccia da appostamento fisso;

c) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia agli ungulati;

d) iscrizione come ulteriore ATC.

2. La quota di iscrizione come ulteriore ATC e' ridotta del 50 per cento rispetto alla quota di residenza venatoria.

3. Le iscrizioni agli ATC e le relative attestazioni di pagamento sono registrate, a cura del comitato di gestione, sul sistema informativo faunistico venatorio regionale (SIFV).

4. L'iscrizione all'ATC per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 ha validita' annuale e decorre dal 15 maggio al 14 maggio dell'anno successivo. Il pagamento della quota effettuata successivamente al 15 maggio ha validita' comunque sino al 14 maggio dell'anno successivo. Nella causale del pagamento deve essere specificata l'annata venatoria a cui si riferisce.

5. I comitati di gestione possono attuare con gli ATC contigui forme di gestione concordata finalizzata anche all'interscambio dei cacciatori ai sensi dell'art. 11-ter, comma 11 della l.r. 3/1994.

Art. 5

Ambito di residenza venatoria e modalita' di iscrizione (art. 13-ter della l.r. 3/1994)

1. Ogni cacciatore ha diritto ad iscriversi ad almeno un ATC denominato, una volta accordata l'iscrizione, ATC di residenza venatoria. Per chi pratica l'attivita' venatoria in via esclusiva all'interno di istituti faunistici privati non e' necessaria l'iscrizione all'ATC.

2. Il comitato di gestione dell'ATC rilascia la prima iscrizione come residenza venatoria previa domanda del cacciatore e nel rispetto dell'indice di densita' venatoria, salvo quanto previsto dal comma 5.

3. Ogni anno l'iscrizione all'ATC di residenza venatoria e' confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere effettuato entro il 15 maggio.

4. La caccia anticipata alla fauna selvatica migratoria, se autorizzata, puo' essere esercitata esclusivamente nell'ATC di residenza venatoria.

5. All'ATC di residenza venatoria sono ammessi di diritto, anche in deroga all'indice di densita' venatoria di cui all'art. 3:

a) i cacciatori che hanno la residenza anagrafica in uno dei comuni del comprensorio cosi' come definito dall'art. 6-bis della l.r. 3/1994;

b) i proprietari o conduttori di fondi inclusi nel comprensorio e aventi superficie non inferiore a 3 ettari. In questi casi alla domanda e' allegata la certificazione registrata attestante il titolo di godimento e l'estensione del fondo. Non costituiscono titoli idonei gli atti di comodato a titolo gratuito e i contratti di affitto rilasciati a piu' richiedenti, se non corrispondenti ad un numero di ettari pari ad almeno 3 per ciascuno dei contraenti.

6. Nel caso in cui le richieste di iscrizione all'ATC superino il numero dei cacciatori ammissibili, il comitato di gestione redige una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti requisiti, per ciascuno dei quali e' attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parita':

a) residenza nei comuni toscani ad alta densita' venatoria, individuati sulla base di una densita' abitativa pari o superiore ad un cittadino residente ogni 1.000 metri quadrati e con un rapporto tra superficie agro-silvo-pastorale e numero di cacciatori residenti uguale o inferiore a 2 ettari per cacciatore (punti 5);

b) residenza nel territorio della provincia in cui ricade l'ATC (punti 5);

c) residenza in comuni toscani confinanti con l'ATC (punti 5);

d) nascita in un comune ricadente nel comprensorio (punti 1);

e) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio (punti 5).

Art. 6

Ulteriori ATC e modalita' di iscrizione (art. 13-ter della l.r. 3/1994)

1. Ogni cacciatore puo' chiedere l'iscrizione ad ATC diversi da quello di residenza venatoria, denominati ulteriori ATC.

2. L'iscrizione all'ulteriore ATC e' ammessa subordinatamente all'accoglimento delle richieste di iscrizione come residenza venatoria, nel rispetto dell'indice di densita' venatoria di cui all'art. 3.

3. Il comitato di gestione accoglie le domande in base alla data di presentazione delle domande stesse.

4. Ogni anno l'iscrizione all'ATC e' confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere effettuata entro il 15 maggio.

5. Per la prima iscrizione e per il pagamento effettuato in data successiva al 15 maggio il cacciatore deve essere in possesso della ricevuta di pagamento e di idonea documentazione rilasciata dall'ATC, attestante l'avvenuta accettazione.

Art. 7

Iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente (art. 13-ter della l.r. 3/1994)

1. Ogni anno, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, i cacciatori possono richiedere l'iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente.

2. L'iscrizione all'ATC prescelto e' accordata dal comitato di gestione competente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.

3. I cacciatori non accolti si intendono riassegnati all'ATC di provenienza, e sono legittimati, entro il 1° maggio, a richiedere l'iscrizione in altro ATC. In tal caso l'iscrizione e' accordata dal comitato entro il 10 maggio.

Art. 8

Cacciatori provenienti da altre regioni (art. 13-ter della l.r. 3/1994)

1. I cacciatori provenienti da altre regioni possono chiedere l'iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria dimostrando l'avvenuta rinuncia all'ATC di residenza della propria Regione. Possono in ogni caso chiedere l'iscrizione ad un ATC toscano non di residenza venatoria.

2. Tenuto conto degli accordi di reciprocita' tra la Regione Toscana e altre regioni, ogni ATC garantisce l'ammissione dei richiedenti fino al raggiungimento della densita' di 1 cacciatore ogni 13 ettari di superficie agrosilvo-pastorale e comunque fino al raggiungimento di un numero di cacciatori non residenti in Toscana pari al 4 per cento del totale dei cacciatori ammissibili.

3. Le domande di iscrizione dei cacciatori provenienti da altre regioni sono presentate al comitato di gestione dell'ATC nel periodo compreso tra il 1° e il 30 aprile o successivamente, qualora non sia stato raggiunto il limite del 4 per cento di cui al comma 2. Il comitato decide in merito all'iscrizione in base ai seguenti criteri, per ciascuno dei quali e' attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parita':

- a) nascita in un comune ricadente nel comprensorio (punti 4);
- b) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio (punti 5);

c) residenza in comune confinante con il comprensorio (punti 3);
d) diritto di proprietà, anche del coniuge e di parenti fino al secondo grado, su immobili di civile abitazione e su fondi inclusi nel comprensorio (punti 3). Nella domanda sono indicati gli estremi del diritto di proprietà'.

4. I cacciatori residenti nella Repubblica di San Marino, sulla base dei rapporti di reciprocità derivanti dalla convenzione italo-sanmarinese in materia di caccia, nonché i cacciatori residenti negli Stati dell'Unione europea sono equiparati ai cacciatori provenienti da altre regioni italiane.

Art. 9

Mobilità dei cacciatori toscani (art. 13-ter della l.r. 3/1994)

1. Dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori aventi residenza venatoria in Toscana possono esercitare la caccia al cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria da appostamento per venti giornate in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti, nel rispetto dei limiti di prelievo annuale indicati nel calendario venatorio.

2. La caccia vagante alla fauna selvatica migratoria e la caccia alla piccola fauna selvatica stanziale in ambiti diversi da quelli di residenza venatoria è consentita tramite l'iscrizione come ulteriore ATC o con l'acquisto di un pacchetto di cinque giornate. Il pacchetto è acquistabile presso ogni ATC. Il costo del pacchetto e le modalità per l'utilizzo delle giornate acquistate sono definite con delibera della Giunta regionale.

3. Nella delibera di cui al comma 2 sono disciplinate modalità di teleprenotazione per consentire l'accesso ad un numero di cacciatori pari alla differenza dei cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densità venatoria di cui all'art. 3 e il totale dei cacciatori iscritti. È comunque garantito in tutti gli ATC l'accesso ad un numero di cacciatori pari al 2 per cento dei cacciatori ammissibili.

4. I cacciatori che esercitano la caccia agli ungulati, al cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria effettuate ai sensi del comma 1 non incidono sull'indice di densità di cui all'art. 3.

5. Tutte le giornate di caccia e i prelievi effettuati devono essere segnate dal cacciatore sul tesserino venatorio regionale o, se disponibile, registrate nel SIFV.

Art. 10

Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso (art. 13-ter della l.r. 3/1994)

1. I cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva possono esercitare tale attività in un ATC diverso da quello di residenza venatoria, senza necessità di provvedere ad ulteriori iscrizioni, a partire dal primo giorno utile di caccia.

2. I cacciatori di cui al comma 1 non agiscono sull'indice di densità venatoria di cui all'art. 3 e hanno una riduzione del 50 per cento della quota di iscrizione fissata dagli ATC ai sensi dell'art. 13-ter, comma 4 della l.r. 3/1994.

3. I cacciatori di cui al comma 1 possono svolgere dieci giornate di caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1° ottobre. Le giornate di caccia in mobilità devono essere segnate sul tesserino venatorio regionale.

Art. 11

Mobilita' dei cacciatori non residenti in Toscana
(art. 13-ter della l.r. 3/1994)

1. A partire dal 1° ottobre di ogni anno e' consentito ai cacciatori non residenti in Toscana, mediante il sistema regionale di prenotazione e tenuto conto degli accordi fra la Regione Toscana e altre regioni, l'accesso giornaliero per la caccia alla migratoria da appostamento o per la caccia al cinghiale in braccata secondo le norme di cui al titolo VI.

2. La caccia in mobilita' di cui al comma 1 non e' consentita ai cacciatori non residenti in Toscana iscritti ad un ATC toscano, salvo l'ipotesi di iscrizione come residenza venatoria, o nel caso della caccia al cinghiale in braccata.

3. Il numero massimo giornaliero dei cacciatori ammissibili non puo' essere superiore al 5 per cento del numero complessivo dei cacciatori ammissibili in ogni ATC in base all'indice di densita' di cui all'art. 3.

4. La Giunta regionale, nell'ambito degli accordi fra la Regione Toscana e altre regioni, in particolare con quelle confinanti, ed a condizione che queste garantiscano analoghi trattamenti per i cacciatori toscani, fissa annualmente le quantita', le modalita' di accesso, le forme di caccia e le quote di partecipazione per il prelievo in Toscana della fauna selvatica migratoria.

5. I cacciatori non residenti in Toscana richiedono l'attribuzione del codice personale per l'accesso al sistema regionale di prenotazione venatoria tramite collegamento informatico all'apposito sito web regionale. I codici personali assegnati sono validi anche per le stagioni venatorie successive. I cacciatori registrati nel sito web regionale provvedono all'aggiornamento dei propri dati anagrafici e recapiti personali.

Titolo II

Istituti faunistici, istituti faunistico venatori e aree sottratte
alla caccia programmata

Capo I

Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna e oasi
di protezione

Art. 12

Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (art.
14 della l.r. 3/1994)

1. I confini delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna devono coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e tali da consentire un'efficace gestione e vigilanza.

2. Le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio regionale e possono essere confermate.

3. Nella gestione delle zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna la Regione puo' avvalersi del concorso delle associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole con le quali puo' stipulare apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi.

4. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati gli obiettivi gestionali da perseguire mediante specifici piani annuali.

5. La Regione garantisce l'equilibrio compatibile fra le

popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando forme di controllo di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994.

Art. 13

Oasi di protezione (art. 15 della l.r. 3/1994)

1. Le oasi di protezione di cui all'art. 15 della l.r. 3/1994 sono individuate su superfici idonee al rifugio, alla riproduzione e alla sosta delle specie migratorie, nonché all'insediamento, incremento e irradimento naturale della piccola fauna selvatica stanziale.

2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradimento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie.

3. La struttura regionale competente della Giunta regionale istituisce le oasi tenendo conto della realtà produttiva del territorio, come destinazione d'uso di superfici con peculiarità ambientali e floristiche. Qualora le oasi interessino paesaggi con usi agro-silvo-pastorali estensivi, devono rappresentare strumenti per la difesa della natura insieme alla difesa del paesaggio tradizionale. Nel caso in cui interessino paesaggi con utilizzazioni agricole intensive, le oasi rappresentano una riserva parziale per la salvaguardia e il recupero di determinate componenti naturali.

4. Le oasi di protezione hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio regionale e possono essere riconfermate.

5. Per la gestione delle oasi di protezione la Regione si avvale dell'ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole con le quali stipula apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi.

6. In caso di opposizione ai sensi dell'art. 15, comma 5 della l.r. 3/1994 la Regione provvede in merito all'utilizzazione delle superfici interessate al fine del perseguimento degli obiettivi faunistici programmati. Fino a tale determinazione su queste superfici è preclusa l'attività venatoria.

7. La Regione garantisce l'equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando forme di controllo di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994.

Capo II

Zone di ripopolamento e cattura

Art. 14

Zone di ripopolamento e cattura (art. 16 della l.r. 3/1994)

1. Le zone di ripopolamento e cattura, oltre che per le finalità indicate all'art. 16, comma 1 della l.r. 3/1994, sono istituite anche per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione di soggetti appartenenti a specie migratrici, anche attraverso il miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio.

2. La superficie delle zone di ripopolamento e cattura deve essere tale da salvaguardare la possibilità di riproduzione della piccola fauna selvatica stanziale ospitata al loro interno ed il mantenimento della qualità dell'ambiente.

3. I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati esternamente da tabelle conformi a quanto indicato dall'art. 26 della l.r. 3/1994 e devono coincidere possibilmente con elementi geografi

ci facilmente individuabili e comunque tali da consentire un'adeguata vigilanza e gestione.

4. Le zone di ripopolamento e cattura hanno la durata corrispondente alla validita' del piano faunistico venatorio regionale e possono essere riconfermate.

5. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite per l'incremento di almeno una delle seguenti specie selvatiche: lepre, fagiano, starna e pernice rossa.

6. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati gli obiettivi gestionali e le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali ed i mezzi di cattura utilizzabili.

7. In caso di modifica dei confini l'adeguamento delle tabelle perimetrali deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'inizio della stagione venatoria.

8. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca, di trasformazione o di manifesta improduttivita'.

Art. 15

Costituzione delle zone di ripopolamento e cattura (art. 16 della l.r. 3/1994)

1. Le zone di ripopolamento e cattura perseguono gli obiettivi gestionali specifici previsti nel piano faunistico venatorio e sono istituite dalla competente struttura della Giunta regionale sentito l'ATC o su proposta di quest'ultimo.

2. L'atto di costituzione deve indicare le modalita' di gestione dell'istituto. All'atto di costituzione devono essere allegati:

a) carta topografica su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura;

b) mappa catastale 1:2000 in formato digitale, riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura;

c) relazione tecnica descrittiva dell'area sulla quale si intende costituire la zona di ripopolamento e cattura comprensiva del piano di gestione quinquennale delle attivita' che si intendono effettuare, dell'indicazione di almeno una specie di indirizzo che si intende produrre, degli interventi di miglioramento ambientale articolati per piani annuali e del programma di gestione delle specie selvatiche che si intendono produrre.

3. In caso di opposizione ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r. 3/1994 la competente struttura della Giunta regionale, provvede in merito all'utilizzazione delle superfici interessate al fine del perseguimento degli obiettivi faunistici programmati. Fino a tale determinazione su queste superfici e' preclusa l'attivita' venatoria.

Art. 16

Gestione delle zone di ripopolamento e cattura
(art. 16 della l.r. 3/1994)

1. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura e' effettuata ai sensi dell'art. 16, comma 4 della l.r. 3/1994.

2. L'ATC, entro i termini fissati dalla competente struttura della Giunta regionale, indica:

a) le zone di ripopolamento e cattura da istituire ex novo, allegando la documentazione di cui al l'art. 15;

b) le zone di ripopolamento e cattura da confermare o da confermare con modifica dei confini, in quest'ultimo caso allega la documentazione di cui all'art. 15;

c) le zone di ripopolamento e cattura da trasformare in zone di rispetto venatorio o altra tipologia di istituto faunistico pubblico, allegando la documentazione prevista per la nuova tipologia di istituto;

d) le zone di ripopolamento e cattura da revocare includendole

nel territorio a caccia programmata.

3. L'ATC deve fornire alla Regione, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, i seguenti documenti relativi alla gestione delle zone di ripopolamento e cattura:

- a) relazione tecnica consuntiva della gestione;
- b) comunicazione del numero di animali catturati;
- c) bilancio finanziario preventivo di gestione;
- d) piano annuale di gestione, con l'indicazione degli interventi di miglioramento ambientale che s'intende attuare da riportarsi anche in cartografia;
- e) dati relativi alla stima del quantitativo di capi appartenenti alle specie in indirizzo presenti dopo l'effettuazione delle catture;
- f) bilancio finanziario consuntivo di gestione;
- g) ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine della verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati.

4. All'interno delle zone di ripopolamento e cattura l'immissione di fauna selvatica e' autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale.

5. La competente struttura della Giunta regionale individua le zone di ripopolamento e cattura dove e' possibile effettuare gare cinofile su fauna selvatica naturale senza abbattimento, di livello internazionale e nazionale, stabilendo tempi e modalita'. Le gare non possono essere svolte nel periodo compreso tra il 10 aprile e il 15 luglio. Le gare possono essere svolte previa acquisizione da parte del soggetto organizzatore, del consenso scritto dei proprietari e conduttori dei fondi interessati.

6. In caso di epizoozie, l'organismo di gestione e' tenuto ad informare dell'insorgenza sanitaria la Regione e l'azienda USL competente per territorio, entro tre giorni dall'accertamento di tale evento. L'ATC tempestivamente informa le universita', gli istituti scientifici o gli organismi di cui all'art. 2, comma 3 della l.r. 3/1994. L'organismo di gestione e' inoltre tenuto al rispetto delle misure di profilassi e prevenzione eventualmente prescritte dai suddetti enti.

7. L'ATC assicura la vigilanza faunistico venatoria all'interno delle zone di ripopolamento e cattura utilizzando anche le guardie venatorie volontarie di cui all'art. 52 della l.r. 3/1994.

8. La Regione garantisce l'equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando forme di controllo di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994.

Art. 17

Cattura e rilascio dei capi nelle zone di ripopolamento e cattura
(art. 16 della l.r. 3/1994)

1. Entro il 15 dicembre di ogni anno l'ATC deve far pervenire alla competente struttura della Giunta regionale la relazione tecnica sulla stima del numero di capi appartenenti alle specie di indirizzo presenti prima delle catture ed il programma di cattura e quello di immissione.

2. Nel programma di cattura di cui al comma 1 deve essere indicato anche il periodo, le modalita' di cattura ed i mezzi di cattura impiegati per ciascuna specie.

3. Le tecniche da impiegare per la stima delle popolazioni animali selvatiche presenti all'interno delle zone di ripopolamento e cattura e le densita' minime riproduttive dopo la cattura sono indicate nel piano faunistico venatorio regionale.

4. I capi catturati sono immessi nel territorio secondo piani predisposti dall'ATC in condizioni utili al loro ambientamento. L'ATC puo' utilizzare una quota dei capi catturati per l'incremento faunistico di altri istituti pubblici, specificandone il numero e la necessita' nel programma di immissioni di cui al comma 1.

Capo III

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

Art. 18

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (art. 17 della l.r. 3/1994)

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituti faunistici destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone nonché allo studio e alla sperimentazione di metodi e tecniche di gestione degli eco-sistemi agricoli e forestali con particolare riguardo alla riproduzione allo stato naturale di uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna stanziale non ungulata nonché alla salvaguardia, la sosta durante la migrazione e lo sviluppo e la riproduzione della fauna migratrice.

2. I capi appartenenti alle popolazioni stanziali possono essere prelevati per il ripopolamento ed immessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento.

3. La competente struttura della Giunta regionale approva i piani di gestione annuale dei centri pubblici. I centri pubblici possono stipulare specifiche convenzioni con gli ATC toscani per la fornitura di fauna selvatica in essi prodotta nel rispetto del limite di 5.000 euro previsto dall'art. 11-sexies, comma 2 della l.r. 3/1994.

Capo IV

Zone di rispetto venatorio

Art. 19

Zone di rispetto venatorio (art. 17-bis della l.r. 3/1994)

1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati gli obiettivi gestionali e le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali.

2. Le zone di rispetto venatorio di cui all'art. 17-bis della l.r. 3/1994 hanno una durata corrispondente alla validità del piano faunistico venatorio e possono essere riconfermate.

3. Le zone di rispetto venatorio devono avere confini tali da favorire l'irradiamento naturale delle specie obiettivo e sono poste, di norma, in aree non vocate al cinghiale.

4. La gestione delle zone di rispetto venatorio è affidata all'ATC che provvede alla predisposizione di piani annuali di gestione finalizzati al perseguimento delle finalità programmate.

5. L'ATC entro il 15 dicembre di ogni anno deve far pervenire alla competente struttura della Giunta regionale una relazione tecnico-economica consuntiva della gestione delle zone di rispetto venatorio.

6. La competente struttura della Giunta regionale autorizza l'immissione di fauna selvatica in apposite strutture di ambientamento.

7. La competente struttura della Giunta regionale, anche su indicazione dell'ATC, autorizza le modalità ed i periodi di prelievo degli ungulati.

8. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, comma 5 della l.r. 3/1994 e salvo il caso di revoca o trasformazione.

9. La Regione garantisce l'equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando forme di controllo di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994.

10. L'ATC assicura la vigilanza faunistico venatoria all'interno delle zone di rispetto venatorio utilizzando anche le guardie venatorie volontarie di cui all'art. 52 della l.r. 3/1994.

Capo V

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

Art. 20

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (art. 18 della l.r. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza i centri privati di riproduzione della fauna selvatica agli imprenditori agricoli richiedenti nel rispetto del piano faunistico venatorio.

2. L'autorizzazione ha validita' corrispondente al piano faunistico venatorio regionale e puo' essere rinnovata.

3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalita' per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

4. La domanda di nuova autorizzazione di centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e' presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dei seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualita' colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano gia' presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);

b) atti comprovanti il titolo di proprieta' e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), salvo copia degli stessi non siano gia' presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione;

d) proposta di piano produttivo quinquennale in cui indicare quantita' e qualita' delle specie che si intendono produrre, le tecniche di produzione e l'eventuale contenimento di specie concorrenti. Le specie che si intendono produrre sono da individuare in via esclusiva fra le seguenti: lepre, starna, coturnice, pernice rossa e fagiano;

e) fotocopia di un documento d'identita' del richiedente in corso di validita';

f) cartografi a digitale georeferenziate in formato shapefile, dove e' individuato il perimetro del centro.

5. Per il rinnovo dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, con autorizzazione in corso di validita' al momento della presentazione dell'istanza, in cui non siano previste variazioni nell'assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui ai punti a), b), c), d) puo' essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.

6. Per il rinnovo dei centri di produzione di fauna selvatica, con autorizzazione in corso di validita' al momento della presentazione dell'istanza, in cui siano previste variazioni nell'assetto territoriale la documentazione di cui ai punti b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.

7. Il titolare del centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale deve presentare alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 1° dicembre di ogni anno, un piano annuale di gestione riportante la descrizione delle attivita' svolte nonche' i dati dei censimenti, eventuale piano di cattura e mezzi di cattura da utilizzare.

8. I centri privati di produzione allo stato naturale sono tenuti alla registrazione di tutte le operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi in un apposito registro secondo le modalita' definite dalla competente struttura della Giunta regionale.

9. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o di trasformazione.

Capo VI

Aziende faunistico venatorie

Art. 21

Costituzione delle aziende faunistico venatorie (art. 20 della l.r. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende faunistico venatorie nel rispetto del piano faunistico venatorio.

2. L'autorizzazione ha validita' corrispondente al piano faunistico venatorio e puo' essere rinnovata.

3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalita' per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aziende faunistico venatorie.

4. La domanda di nuova autorizzazione di azienda faunistico venatoria di cui all'art. 20, comma 1 della l.r. 3/1994 e' presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dei seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualita' col turale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano gia' presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);

b) atti comprovanti il titolo di proprieta' e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), salvo copia degli stessi non siano gia' presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione;

d) atti da cui risulta da parte di tutti gli interessati l'individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l'azienda faunistico venatoria nei confronti della Regione; in tali atti devono essere determinati i poteri ad esso

assegnati e le norme per la sua sostituzione;

e) proposta di programma di conservazione e ripristino ambientale;

f) fotocopia di un documento d'identita' del richiedente in corso di validita';

g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove e' individuato il perimetro dell'azienda faunistico venatoria; dovranno inoltre essere evidenziate le eventuali particelle interessate da recinzioni di cui all'art. 24.

5. Per le aziende faunistico venatorie con autorizzazione in corso di validita' al momento della presentazione dell'istanza, in cui non siano previste variazioni nell'assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4 lettere a), b), c), d) e g) puo' essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.

6. Per le aziende faunistico venatorie con autorizzazione in corso di validita' al momento della presentazione dell'istanza in cui siano previste variazioni nell'assetto territoriale, la documentazione di cui al comma 4, lettere b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.

7. La costituzione dell'azienda faunistico venatoria puo' essere autorizzata quando il consenso dei proprietari e/o conduttori sia equivalente ad almeno il 95 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all'eventuale massimo del 5 per cento residuo, vige il divieto di caccia e operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica cacciabile alla produzione agricola. L'inclusione coattiva puo' essere richiesta per i terreni sui quali non sia stato possibile ottenere il consenso di proprietari e/o conduttori e di norma non posti sul perimetro dell'istituto. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione del divieto di caccia dei fondi inclusi coattivamente, sono a carico dell'azienda.

8. In caso di istanza di trasformazione da aziende agrituristiche venatorie in aziende faunistico venatorio o di frazionamento con o senza variazione della tipologia di cui all'art. 63, comma 2 e 3 della l.r. 3/1994 deve essere presentata tutta la documentazione di cui al comma 4, lettere da a) a g).

9. Contestualmente all'autorizzazione la struttura regionale competente approva il piano di conservazione e di ripristino ambientale.

10. In caso di scadenza del piano faunistico venatorio regionale durante la stagione venatoria, l'attivita' venatoria all'interno dell'azienda e' comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.

11. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.

12. In caso di rinnovo dell'autorizzazione, alle aziende faunistico venatorie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 63, comma 3, primo periodo della l.r. 3/1994, possono essere concessi ampliamenti solo nel rispetto delle distanze di cui all'art. 20, comma 4 della l.r. 3/1994.

Art. 22

Programma di conservazione e di ripristino ambientale (art. 20 della l.r. 3/1994)

1. Il programma di conservazione e di ripristino ambientale di cui all'art. 20, comma 3 della l.r. 3/1994, da presentarsi in caso di prima istituzione, frazionamento, variazione della tipologia indica:

a) descrizione delle caratteristiche del territorio su cui viene

a costituirsi l'azienda;

b) scelta delle specie in indirizzo fra quelle indicate all'art. 20, comma 2 della l.r. 3/1994, sulla base della valutazione delle caratteristiche dell'ambiente;

c) stima delle specie animali selvatiche stanziali presenti in azienda effettuata secondo le specifiche tecniche indicate dalla competente struttura della Giunta regionale e tenuto conto delle caratteristiche ambientali presenti;

d) progetto di recupero e valorizzazione ambientale con l'indicazione degli impianti e delle colture per i selvatici, delle tecniche colturali idonee alla salvaguardia dei selvatici adottate e dell'eventuale reimpianto di vegetazione naturale;

e) piano di assestamento e di prelievo relativo alla prima annualità.

2. Il programma di conservazione e ripristino ambientale deve essere redatto e firmato da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna.

3. Le aziende faunistico venatorie, previa autorizzazione della competente struttura regionale, possono allevare fauna selvatica per il ripopolamento dell'azienda stessa.

Art. 23

Piano annuale di assestamento e prelievo (art. 20 della l.r. 3/1994)

1. Il piano annuale di assestamento e prelievo di cui all'art. 20, comma 7 della l.r. 3/1994 deve essere presentato alla competente struttura della Giunta regionale entro il 30 aprile.

2. Il piano annuale di assestamento e prelievo contiene:

a) stima delle specie stanziali presenti in azienda, con particolare riferimento a quelle in indirizzo, effettuate secondo metodologie indicate dalla competente struttura della Giunta regionale. Tale stima deve essere asseverata da un tecnico abilitato con specifici che competenze in materia di gestione della fauna;

b) quantificazione delle immissioni di fauna selvatica previste e periodi di immissione;

c) piano di prelievo;

d) interventi di recupero e valorizzazione ambientale individuati cartograficamente;

e) periodo previsto per la caccia al cinghiale, al muflone, al daino, capriolo e al cervo in strutture recintate;

f) consuntivo dei capi abbattuti e delle giornate di caccia autorizzate nell'annata precedente, suddivise tra piccola fauna selvatica stanziale, migratoria e ungulati;

g) copia del versamento dei conferimenti.

3. Il piano di prelievo prevede:

a) una quantità di prelievi non superiore al 50 per cento dei capi immessi e non superiore al 50 per cento dei capi censiti;

b) l'eventuale distinzione tra abbattimento e cattura dei capi di piccola fauna selvatica stanziale, cacciabili ai sensi dell'art. 18 della legge n. 157/1992;

c) per le specie ungulate fuori dai recinti, una quota di abbattimenti coerente con gli obiettivi del piano annuale di gestione degli ungulati per le aree vocate oppure finalizzata alla eradicazione per le aree non vocate;

d) la consistenza iniziale ed il piano di prelievo previsto per gli ungulati posti nei recinti di abbattimento, divisi per specie.

4. Il piano annuale di assestamento e prelievo devono essere redatti e firmati da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna.

5. Il piano annuale di assestamento e prelievo è approvato dalla competente struttura della Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.

6. Entro il 31 luglio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione puo' proporre modifiche al piano annuale di assestamento e prelievo.

Art. 24

Recinzioni (art. 20 della l.r. 3/1994)

1. Le aziende faunistico venatorie non possono avere recinzioni perimetrali tali da impedire il libero passaggio della piccola fauna selvatica stanziale.

2. Per il raggiungimento delle finalita' proprie delle aziende, la competente struttura della Giunta regionale puo' autorizzare la costruzione di recinzioni, distanti almeno 100 metri dai confini, per la produzione di fauna selvatica da destinare al ripopolamento dell'azienda stessa. In tali recinti la caccia e' vietata.

3. Possono inoltre essere autorizzate recinzioni di ampiezza massima pari al 20 per cento della superficie dell'azienda e non inferiore a 50 ettari, destinate alla caccia al cinghiale, al muflone, al daino, al capriolo e al cervo all'interno dei quali, fatta eccezione per la volpe, ogni altra forma di caccia e' vietata nei periodi di utilizzazione. Per l'abbattimento del cinghiale in tali aree recintate possono essere utilizzati i cani. Per il recupero di capi ungulati feriti possono essere utilizzati cani da traccia.

4. Le recinzioni di cui ai commi 2 e 3 non devono permettere la fuoriuscita degli animali immessi. La fuga di animali derivante da incuria o inadeguatezza delle recinzioni e' considerata immissione di fauna non autorizzata.

Art. 25

Immissioni (art. 20 della l.r. 3/1994)

1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono fissate le densita' minime di lepre e galliformi da mantenere a fine stagione venatoria.

2. Fatti salvi gli adempimenti della fase di istituzione, le immissioni di fauna selvatica, comprese le specie costituenti l'indirizzo faunistico, sono autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale in sede di approvazione del piano annuale di assestamento e prelievo.

3. Le immissioni di fauna selvatica sono autorizzate entro limiti tali da non danneggiare i livelli di presenza e incremento delle specie costituenti l'indirizzo faunistico.

4. La competente struttura della Giunta regionale disciplina le modalita' di immissione per ciascuna specie, fermo restando l'obbligo di immissione del fagiano utilizzando appositi recinti di ambientamento, secondo i quantitativi definiti per ciascuna azienda faunistico venatoria nel piano annuale.

5. Le operazioni di immissioni devono essere comunicate alla competente struttura della Giunta regionale con un preavviso di almeno cinque giorni e possono essere effettuate nel periodo compreso fra la sospensione dell'attivita' venatoria all'interno dell'azienda e il 31 agosto di ogni anno. Nel caso in cui ricorrano condizioni climatiche sfavorevoli o si verifichino epizootie la competente struttura della Giunta regionale puo' disporre deroghe al termine del 31 agosto.

Art. 26

Esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende faunistico venatorie (art. 20 della l.r. 3/1994)

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 7 della l.r. 3/1994, l'attivita' venatoria nelle aziende faunistico venatorie e' consentita ai soli soggetti autorizzati, nelle giornate indicate nel calendario

venatorio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e secondo le previsioni del piano annuale di assestamento e prelievo.

2. Nelle aziende faunistico venatorie che realizzano gli obiettivi del piano annuale di assestamento e prelievo e' consentito esercitare la caccia alla fauna selvatica migratoria secondo le norme del calendario venatorio, nel rispetto di una densita' non superiore ad un cacciatore ogni 80 ettari. I permessi non possono avere una durata inferiore alla giornata di caccia.

3. Nelle aziende il titolare dell'autorizzazione puo' consentire gare cinofile, nonche' l'allenamento e l'addestramento dei cani con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessita' di annotazione sul registro.

Art. 27

Aziende faunistico venatorie in ambienti palustri (art. 20 della l.r. 3/1994)

1. Al fine di proteggere e favorire la conservazione degli ambienti palustri di rilevante valore naturale, la competente struttura della Giunta regionale puo' autorizzare la costituzione di aziende faunistico venatorie in ambienti palustri anche quando la superficie umida o palustre non costituisca la parte prevalente del territorio, in ogni caso tale superficie non deve essere complessivamente inferiore a 40 ettari e deve presentare carattere di continuita'.

2. Nelle aziende faunistico venatorie in ambienti palustri la caccia deve essere sospesa per almeno tre ore nell'arco della giornata venatoria.

3. Le aziende faunistico venatorie in ambienti palustri che derivano dalla trasformazione di aree in cui l'ATC aveva definito, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c) della l.r. 3/1994, forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, non sono tenute al rispetto delle distanze di cui all'art. 20, comma 4 della l.r. 3/1994.

4. Nel programma di conservazione e di ripristino ambientale devono essere previsti interventi di conservazione degli habitat e di eventuale ripristino quali: creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque, controllo dell'inquinamento e dello sviluppo della vegetazione, ripulitura dei fondali per il mantenimento di un adeguato livello medio delle acque per la sosta e l'alimentazione degli uccelli acquatici o limicoli, creazione di invasi per i periodi di siccita' e realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione.

5. Nel piano annuale di assestamento e prelievo deve essere indicato:

a) il numero di cacciatori giornalieri in rapporto alla capacita' dell'ambiente e in ogni caso non piu' di un cacciatore per 10 ettari di superficie allagata;

b) i giorni di caccia settimanali fissati dal titolare dell'autorizzazione;

c) l'individuazione di un'area di divieto di caccia che non deve essere inferiore al 20 per cento della superficie della zona umida compresa nell'azienda faunistico venatoria;

d) gli appostamenti, che non possono essere in numero superiore ad uno ogni 30 ettari di superficie allagata, e la loro tipologia.

Art. 28

Esercizio del controllo nelle aziende faunistico venatorie (art. 20 della l.r. 3/1994)

1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri di valutazione delle attivita' delle aziende faunistico venatorie finalizzati a valutarne l'efficacia gestionale e la rispondenza agli scopi previsti nella legge.

2. La competente struttura della Giunta regionale effettua

controlli sulle aziende faunistico venatorie che attengono al rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione, alla verifica della realizzazione di quanto previsto nei piani annuali e pluriennali di riferimento e sono finalizzati ad accertare l'effettivo perseguimento degli obiettivi gestionali previsti, anche ai fini di un'eventuale revoca ai sensi dell'art. 22 della l.r. 3/1994.

Art. 29

Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni
(art. 20 della l.r. 3/1994)

1. All'interno delle aziende faunistico venatorie ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero numerato su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma 3, nelle quarantotto ore successive.

2. Nel caso di battute di caccia al cinghiale, alla volpe e al fagiano il permesso di cui al comma 1 e' rilasciato solo al responsabile della battuta assieme a copia dell'elenco dei partecipanti. Tale elenco e' conservato nel registro aziendale. Nell'elenco dei partecipanti sono indicati anche eventuali addetti al caricamento delle armi.

3. Delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Nelle aziende consorziate e' autorizzata la tenuta di piu' registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono allegati entro il 20 marzo di ogni anno i dati dei singoli registri dei consorziati.

4. I permessi ed i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l'utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.

Art. 30

Vigilanza interna alle aziende
(art. 20 della l.r. 3/1994)

1. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico venatorie deve essere assicurata da almeno una guardia a disposizione dell'azienda stessa. Deve comunque essere assicurata la presenza di una guardia ogni 500 ettari o frazione superiore a 250 ettari.

Capo VII

Aziende agriturismo venatorie

Art. 31

Costituzione delle aziende agriturismo venatorie (art. 21 della l.r. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende agriturismo venatorie nel rispetto del piano faunistico venatorio.

2. L'autorizzazione ha validita' corrispondente al piano faunistico venatorio e puo' essere rinnovata.

3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalita' per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aziende agriturismo

venatorie.

4. La domanda di nuova autorizzazione di cui all'art. 21, comma 1 della l.r. 3/1994 e' presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dei seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualita' colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano gia' presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

b) atti comprovanti il titolo di proprieta' e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, salvo copia degli stessi non siano gia' presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione;

d) atto da cui risulta da parte di tutti gli interessati l'individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l'azienda agriturismo venatoria nei confronti della Regione; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione e la nomina di un eventuale sostituto con i relativi poteri assegnati;

e) proposta di programma di conservazione e ripristino ambientale per il periodo di programmazione;

f) fotocopia di un documento d'identita' del richiedente in corso di validita';

g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove e' individuato il perimetro dell'aziende agrituristiche venatorie, sono evidenziate le eventuali particelle interessate da aree addestramento cani.

5. Per le aziende agriturismo venatorie con autorizzazione in corso di validita' al momento della presentazione dell'istanza, in cui non siano previste variazioni nell'assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) e g) puo' essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.

6. Per le aziende agriturismo venatorie con autorizzazione in corso di validita' al momento della presentazione dell'istanza in cui siano previste variazioni nell'assetto territoriale e/o nei proprietari e/o conduttori e dei relativi consensi, la documentazione di cui alle lettere b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.

7. La costituzione dell'azienda agriturismo venatoria puo' essere autorizzata quando il consenso dei proprietari e/o conduttori sia equivalente ad almeno il 95 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all'eventuale massimo del 5 per cento residuo, vige il divieto assoluto di caccia e operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica cacciabile alla produzione agricola. L'inclusione coattiva puo' essere richiesta per i terreni sui quali non sia stato possibile ottenere il consenso di proprietari e/o conduttori e di norma non posti sul perimetro dell'Istituto. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione del divieto di caccia dei fondi inclusi coattivamente, sono a carico dell'azienda.

8. L'inclusione dei terreni secondo le modalita' di cui al presente articolo non comporta alcun onere ne' limitazioni al diritto di proprieta'.

9. In caso di rinnovo dell'autorizzazione, alle aziende agriturismo venatorie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 63, comma 3, primo periodo della l.r. 3/1994, possono essere concessi ampliamenti solo nel rispetto delle distanze di cui

all'art. 21, comma 4.

10. In caso di istanza di trasformazione da aziende faunistico venatorie in aziende agrituristiche venatorie o di frazionamento con o senza variazione della tipologia di cui all'art. 63, comma 2 e 3 della l.r. 3/1994 deve essere presentata tutta la documentazione di cui alle lettere da a) a g).

11. L'autorizzazione è rilasciata prioritariamente agli imprenditori agricoli professionali di cui alla legge regionale 25 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e agli altri imprenditori agricoli singoli o associati.

12. In caso di scadenza del piano faunistico venatorio regionale durante la stagione venatoria, l'attività venatoria all'interno dell'azienda è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.

13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse, variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.

Art. 32

Programma di ripristino ambientale e di gestione economica (art. 21 della l.r. 3/1994)

1. Il programma di ripristino ambientale e di gestione economica di cui all'art. 21, comma 2 della l.r. 3/1994 deve indicare gli obiettivi da perseguire nonché:

a) le specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre;

b) gli ordinamenti colturali attuali e le eventuali modificazioni e miglioramenti ambientali in conseguenza della nuova attività intrapresa;

c) la tipologia degli eventuali impianti di allevamento e stabulazione;

d) eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale;

e) le operazioni di miglioramento ambientale che l'azienda intende effettuare annualmente.

2. Eventuali modifiche o integrazioni del programma di ripristino ambientale e di gestione economica sono autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 33

Comunicazione annuale degli interventi
(art. 21 della l.r. 3/1994)

1. Il titolare dell'azienda agrituristica venatoria, entro il 30 aprile di ogni anno, comunica alla competente struttura della Giunta regionale il consuntivo dell'attività svolta nella precedente stagione venatoria, corredato degli abbattimenti, del numero di permessi rilasciati, distinti tra caccia alla piccola fauna selvatica stanziale, addestramento cani e ungulati in recinto.

2. Con la comunicazione deve essere trasmesso altresì:

a) per gli ungulati posti in recinti, la consistenza iniziale ed il piano di prelievo per specie;

b) per gli ungulati presenti in area non recintata, il censimento e la proposta di piano di assestamento. Tale piano di gestione deve essere redatto e firmato da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna;

c) la ricevuta del versamento dei conferimenti relativi all'anno precedente.

3. Il censimento degli ungulati in area non recintata ed il piano di assestamento devono essere redatti secondo le norme tecniche di cui all'art. 84.

4. Alla comunicazione e' allegata copia del versamento dei conferimenti.

Art. 34

Esercizio della caccia nelle aziende agrituristiche venatorie (art. 21 della l.r. 3/1994)

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 7 della l.r. 3/1994, l'attivita' venatoria nelle aziende agrituristiche venatorie e' consentita alle persone autorizzate esclusivamente su fauna selvatica proveniente da allevamento, ad eccezione della caccia agli ungulati che si svolge secondo le modalita' di cui agli articoli 67, comma 2 e 69, comma 7, alle specie predatrici e opportunistiche di cui all'art. 21, comma 9 della l.r. 3/1994, durante tutta la stagione venatoria ad eccezione dei giorni di martedi' e venerdi'.

2. Nelle aziende agrituristiche venatorie e' vietata la caccia alla fauna selvatica migratoria ad eccezione del germano reale e della quaglia provenienti da allevamento.

3. Nelle aziende agrituristiche venatorie il titolare dell'autorizzazione puo' consentire gare cinofile, nonche' l'allenamento e l'addestramento dei cani con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessita' di annotazione sul registro.

4. Nelle aziende agrituristiche venatorie possono inoltre essere autorizzate recinzioni destinate alla caccia al cinghiale, al mufione, al daino, al capriolo e al cervo, ove si cacciano gli animali appositamente immessi.

Art. 35

Immissioni (art. 21 della l.r. 3/1994)

1. Ad eccezione degli ungulati, i capi immessi devono provenire da allevamento. Tutte le specie immesse devono appartenere a specie selvatiche proprie della fauna regionale.

Art. 36

Esercizio del controllo nelle aziende agrituristiche venatorie (art. 21 della l.r. 3/1994)

1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri di valutazione delle attivita' delle aziende agrituristiche venatorie finalizzati a valutarne l'efficacia gestionale e la rispondenza agli scopi previsti nella legge.

2. La Regione effettua controlli sulle aziende agri-turistico venatorie che attengono al rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione, alla verifica della realizzazione di quanto previsto nei piani annuali e pluriennali di riferimento e sono finalizzati ad accertare l'effettivo perseguimento degli obiettivi gestionali previsti.

Art. 37

Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (art. 21 della l.r. 3/1994)

1. All'interno delle aziende agrituristiche venatorie ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero numerato su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma 3, nelle quarantotto ore successive.

2. Nel caso di battute di caccia al cinghiale e al fagiano il permesso di cui al comma 1 e' rilasciato solo al responsabile della battuta assieme a copia dell'elenco dei partecipanti. Tale elenco e'

conservato nel registro aziendale. Nell'elenco dei partecipanti sono indicati anche eventuali addetti al caricamento delle armi.

3. Delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Nelle aziende consorziate e' autorizzata la tenuta di piu' registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono allegati entro il 20 marzo di ogni anno i dati dei singoli registri dei consorziati.

4. I permessi e i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l'utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.

Art. 38

Vigilanza interna alle aziende (art. 21 della l.r. 3/1994)

1. La vigilanza venatoria nelle aziende agrituristiche venatorie deve essere assicurata da almeno una guardia a disposizione dell'azienda stessa. Deve comunque essere assicurata la presenza di una guardia ogni 500 ettari o frazione superiore a 250 ettari.

Capo VIII

Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani

Art. 39

Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani (art. 24 della l.r. 3/1994)

1. Le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani si distinguono in:

- a) aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani senza abbattimento;
- b) aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani con abbattimento;
- c) aree destinate allo svolgimento di gare cinofile o prove cinotecniche temporanee senza sparo.

Art. 40

Costituzione e rinnovo delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani (art. 24 della l.r. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani nel rispetto del piano faunistico venatorio.

2. L'autorizzazione ha validita' corrispondente al piano faunistico venatorio regionale e puo' essere rinnovata.

3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalita' per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani.

4. La domanda di autorizzazione per la costituzione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani di cui all'art. 24 della l.r. 3/1994 deve essere presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dai seguenti documenti:

- a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualita' colturale, del

proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione;

d) atti da cui risulta da parte di tutti gli interessati l'individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l'area per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani nei confronti della regione; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione (in alternativa produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);

e) proposta di regolamento di gestione con indicazione dell'elenco delle specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere ed eventualmente abbattere, tempi e modalità di utilizzazione dell'area. Eventuali variazioni nel corso di validità dell'autorizzazione devono essere comunicate alla regione per l'approvazione;

f) fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;

g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro dell'area addestramento cani.

5. Per le aree addestramento cani di nuova istituzione è necessario produrre tutta la documentazione di cui alle lettere da a) a g).

6. Per le aree addestramento cani con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, in cui non siano previste variazioni nell'assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) e g) può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.

7. Per le aree addestramento cani con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza in cui siano previste variazioni nell'assetto territoriale, la documentazione di cui alle lettere b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.

8. L'autorizzazione è rilasciata prioritariamente a associazioni venatorie o cinofile, agli imprenditori agricoli professionali di cui alla l.r. 45/2007 e gli altri imprenditori agricoli singoli o associati.

9. Nel caso di area ricadente in azienda agriturismo venatoria il titolare dell'azienda agriturismo venatoria stessa è tenuto comunque alla presentazione della domanda di autorizzazione in cui specificare tempi e modalità di esercizio, corredata dalla sola planimetria catastale.

10. Con delibera della Giunta regionale sono approvate le modalità ed i tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee senza sparo.

11. In caso di scadenza del piano faunistico venatorio regionale durante la stagione venatoria, l'attività all'interno dell'area addestramento cani è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.

12. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione, sono a carico del titolare dell'area addestramento cani.

13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono

ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.

Art. 41

Esercizio dell'attivita' (art. 24 della l.r. 3/1994)

1. Le autorizzazioni per l'accesso alle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani con abbattimento devono essere annotate in un apposito registro tenuto a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Tali autorizzazioni ed i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l'utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.

2. Nelle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani con abbattimento ricadenti all'interno di aziende agrituristiche venatorie le aree di abbattimento possono essere frazionate.

3. Nelle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani con abbattimento durante la stagione venatoria, l'abbattimento puo' essere esercitato solo su fauna d'allevamento di cui all'art. 24, comma 7-bis della l.r. 3/1994, appositamente immessa, e su una superficie non superiore a 100 ettari. Tale limite non si applica in occasione di prove cinofile regionali, nazionali e internazionali promosse dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e dall'ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

4. Nel caso di attivita' svolta con uso di cani da tana o da traccia queste devono essere svolte su percorsi appositamente predisposti, con l'uso di specie selvatiche d'allevamento o con traccia artificiale e secondo le indicazioni dell'ENCI.

5. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del responsabile. I soggetti immessi devono provenire da allevamenti e devono appartenere alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa e anatra germanata. La lepre puo' essere immessa solo in strutture recintate. Il cinghiale puo' essere immesso esclusivamente in strutture recintate poste entro le aree addestramento cani, le aziende faunistiche, le aziende agrituristiche venatorie e nelle aree ove non sia fatto divieto di immissione dal piano faunistico venatorio regionale. Nel caso di immissioni di cinghiali in recinti di addestramento, la superficie recintata non puo' essere inferiore ai 10 ettari; solo per l'addestramento dei cuccioli di eta' non superiore ai diciotto mesi e dei cani di piccola taglia possono essere autorizzati recinti con superficie inferiore a 10 ettari secondo le indicazioni dell'ENCI.

6. Le recinzioni per l'immissione dei cinghiali di cui al comma 5 e le recinzioni per l'immissione di altri ungulati in recinti non devono permettere la fuoriuscita degli animali immessi. La fuga di animali derivante da incuria o inadeguatezza delle recinzioni e' considerata immissione di fauna non autorizzata.

7. Per l'abbattimento dei cinghiali immessi in aree recintate si possono utilizzare cani.

8. Delle operazioni di immissione e di abbattimento deve essere tenuta nota nel registro di cui al comma 1.

9. L'addestramento e l'allenamento dei cani senza abbattimento viene autorizzato dal titolare con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessita' di annotazione sul registro.

10. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere inviato alla struttura competente della Giunta regionale il consuntivo delle immissioni e degli abbattimenti suddivisi per specie e l'attestazione del versamento dei conferimenti relativi all'anno precedente.

Art. 42

Esercizio del controllo e vigilanza venatoria (art. 24 della l.r. 3/1994)

1. La struttura competente della Giunta regionale provvede al controllo sull'attività delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani.

2. Nelle aree addestramento cani la vigilanza venatoria è effettuata da una guardia di cui all'art. 51 della l.r. 3/1994 a disposizione dell'area o dal titolare della stessa in possesso di decreto di guardia giurata volontaria.

Capo IX

Aree sottratte alla caccia programmata

Art. 43

Aree sottratte alla caccia programmata (art. 25 della l.r. 3/1994)

1. Le richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all'art. 25 della l.r. 3/1994 sono accolte qualora non contrastino con l'attuazione del piano faunistico venatorio e ricadono in una delle seguenti fattispecie.

a) superfici di terreno di ampiezza e caratteristiche ambientali tali da consentire l'effettivo svolgimento di un'azione di tutela e salvaguardia della fauna selvatica e non inferiori a 200 ettari accorpati. Tale estensione può essere raggiunta col concorso di fondi appartenenti a proprietari e conduttori confinanti: è ammessa la deroga a tale limite solo per territori interessati da ecosistemi di particolare pregio faunistico e naturale, che non siano sostanzialmente alterati dalla presenza o dall'attività dell'uomo;

b) superfici di terreno nelle quali vengano condotti programmi sperimentali di allevamento e coltivazione attuati con finanziamenti pubblici finalizzati alla ricerca scientifica ed all'innovazione tecnologica;

c) luoghi nei quali vengono svolte attività di rilevante interesse economico e sociale. I motivi della richiesta devono essere adeguatamente documentati in ordine all'entità, frequenza e periodicità del danno e del disturbo dichiarati.

2. L'autorizzazione di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all'art. 25 della l.r. 3/1994 ha validità corrispondente alla validità del piano faunistico venatorio.

3. Nelle superfici di cui al presente articolo si possono effettuare interventi di controllo delle popolazioni di ungulati ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/1994.

Titolo III

Detenzione di allevamento di fauna selvatica

Capo I

Allevamento di fauna selvatica

Art. 44

Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica (articoli 39, 40, 41 l.r. 3/1994)

1. La domanda di autorizzazione o la comunicazione di cui agli

articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994, contiene:

- a) la tipologia di allevamento prescelta;
- b) la localizzazione dell'allevamento;
- c) l'elenco delle specie di fauna autoctona regionale che si intendono allevare;
- d) le tecniche di allevamento che si intendono adottare;
- e) le strutture in dotazione all'allevamento.

2. I titolari degli allevamenti di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994 devono tenere un registro vidimato dalla struttura competente della Giunta regionale e a disposizione del personale di vigilanza per eventuali controlli.

3. Nel registro sono indicati a cura del titolare:

- a) il numero di riproduttori e loro origine;
- b) la natalita';
- c) la mortalita';
- d) le cessioni, con l'indicazione del nome dell'acquirente;
- e) gli eventi patologici significativi;
- f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti.

4. Per la lepre e il cinghiale in recinto i dati di cui al comma 3, lettere b) e c) possono non essere indicati.

5. In caso di cessione a terzi dei soggetti allevati, all'acquirente deve essere rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato. Il modulo, compilato in duplice copia, una per l'allevatore e una per l'acquirente, deve riportare la specie e il numero di capi ceduti, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento. In caso di cessione di uccelli appartenenti all'avifauna autoctona deve essere riportato anche il numero dell'anello identificativo, nel caso degli ungulati deve essere riportato il numero del contrassegno.

6. Le strutture in dotazione all'allevamento devono essere idonee ad impedire la fuoriuscita dei capi allevati. La fuga di animali allevati derivante da incuria e/o inadeguatezza delle strutture utilizzate e' considerata immissione di fauna non autorizzata.

7. Fatte salve le autorizzazioni esistenti, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono autorizzabili allevamenti a scopo di ripopolamento relativi a cervidi, bovidi e cinghiale. I capi attualmente detenuti non destinati alla macellazione o ad allevamenti autorizzati, possono essere immessi esclusivamente in strutture recintate poste entro le aziende faunistiche, agri-turistico venatorie e aree addestramento cani ove non sia fatto divieto di immissione dal piano faunistico venatorio regionale.

Art. 45

Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento (art. 39 l.r. 3/1994)

1. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie tipiche regionali per uso venatorio.

2. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali, secondo le modalita' dell'art. 26 della l.r. 3/1994, con tabelle che recano la scritta «Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento - Divieto di caccia».

3. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento che hanno una superficie recintata inferiore ai 3 ettari possono avere una fascia di rispetto di 100 metri, nella quale e' vietata la caccia vagante.

4. Negli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento: devono essere utilizzate specifiche strutture ed impianti di allevamento e deve essere mantenuta una densita' di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:

- a) per il fagiano: dai trenta ai sessanta giorni d'eta' 0,5 metri

quadri/capo, oltre i sessanta giorni d'eta' 1 metro quadro/capo;

b) per il fagiano di qualita' secondo i parametri disposti dalla competente struttura della Giunta regionale: dai venti ai quaranta giorni d'eta' 0,5 metri quadri/capo, oltre i quaranta giorni d'eta' 2,5 metri quadri/capo e applicando le specifiche disposizioni indicate dalla competente struttura della Giunta regionale;

c) per le pernici: dai trenta ai sessanta giorni d'eta' 0,25 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni d'eta' 1 metro quadro/capo;

d) per le lepri in recinto: 100 metri quadri/capo;

e) ungulati in recinto: 5000 metri quadri/capo.

5. L'allevamento per fini di ripopolamento di tutte le specie selvatiche e' soggetto alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia sanitaria.

6. Tutti i capi ungulati prima della cessione devono essere marcati con contrassegni numerati inamovibili il cui modello e' approvato dalla competente struttura della Giunta regionale, unitamente alle modalita' di registrazione.

7. Gli allevamenti per fini di ripopolamento di ungulati autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono dotati di recinzioni per evitare la fuoriuscita di animali. La competente struttura della Giunta regionale puo' definire specifiche caratteristiche tecniche delle recinzioni con riferimento alle diverse specie.

8. La fauna selvatica degli allevamenti per fini di ripopolamento e' ceduta accompagnata da idonea certificazione sanitaria.

Art. 46

Detenzione e allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali (art. 40 l.r 3/1994)

1. La detenzione di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali e' soggetta ad autorizzazione regionale.

2. Coloro che intendono esercitare l'attivita' di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono essere iscritti ad una associazione ornitologica nazionale o dell'unione europea legalmente costituita. Il titolare deve tempestivamente comunicare alla struttura competente della Giunta regionale l'eventuale variazione dell'associazione a cui risulta iscritto.

3. Coloro che intendono esercitare l'attivita' di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono provvedere ad identificare i pullus con anello inamovibile e numerato non oltre il decimo giorno dalla nascita. E' fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita.

4. Gli anelli utilizzabili sono forniti all'allevatore dall'associazione ornitologica di appartenenza. Ogni anello deve indicare la sigla dell'associazione, il numero di matricola dell'allevatore, la lettera di indicazione del diametro dell'anello, il numero progressivo e l'anno di nascita del soggetto.

5. Negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali non possono essere allevate specie ungulate e, in caso di allevamento di specie cacciabili, non possono essere detenuti piu' di dieci riproduttori per ogni specie salvo quanto previsto al comma 6.

6. La detenzione di riproduttori di specie cacciabili in numero superiore a dieci deve essere espressamente autorizzata dalla struttura competente della Giunta regionale per specifiche e documentate finalita' di selezione della specie a fini espositivi.

7. Oltre che per le finalita' specifiche dell'allevamento, i soggetti allevati, accompagnati da idonea certificazione sanitaria, possono essere utilizzati anche per il ripopolamento.

8. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie selvatiche possono essere esposti nelle fiere e per le manifestazioni canore purché identificati mediante anello inamovibile e numerato.

9. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie di cui all'art. 48, comma 1 possono essere utilizzati come richiami vivi ad uso di caccia purché identificati mediante anello inamovibile e numerato.

10. La competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la detenzione temporanea di singoli soggetti in difficoltà appartenenti alla fauna selvatica, non immediatamente reinseribili in natura. Nell'autorizzazione sono disposte le prescrizioni relative alle modalità di custodia.

Art. 47

Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi (art. 40 l.r. 3/1994)

1. Negli allevamenti di uccelli utilizzabili come richiami vivi possono essere allevate solo le specie di cui all'art. 48.

2. I soggetti riproduttori devono essere dotati di anello inamovibile e numerato.

3. I pullus devono essere inanellati non oltre il decimo giorno dalla nascita con anello inamovibile numerato. È fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita.

4. La tipologia di anello inamovibile e numerato da utilizzare per l'identificazione dei pullus è approvata dalla competente struttura della Giunta regionale. Ogni anello indica dopo la sigla R.T., gli estremi di identificazione dell'allevatore e il numero progressivo assegnato all'uccello. Sono fatti salvi gli anelli apposti in data precedente a quella di distribuzione degli anelli con sigla R.T.

5. L'allevatore è il soggetto competente all'acquisizione e marcatura dei soggetti allevati, secondo le specifiche disposizioni approvate dalla competente struttura della Giunta regionale.

Art. 48

Uccelli utilizzabili come richiami vivi
(art. 40 l.r. 3/1994)

1. Sono utilizzabili come richiami vivi gli uccelli appartenenti alle seguenti specie selvatiche: allodola, alza-vola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello. Sono inoltre utilizzabili le forme domestiche del piccione e dell'anatra.

2. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie di cui al comma 1, purché identificati mediante anello inamovibile e numerato, possono essere utilizzati come richiami da caccia ed esposti nelle fiere e nelle manifestazioni canore. L'obbligo dell'anello identificativo inamovibile e numerato non sussiste per le forme domestiche del piccione e dell'anatra.

3. Tutti gli uccelli da richiamo di cattura detenuti dai cacciatori sono registrati nel SIFV.

4. Tutte le variazioni riguardanti la detenzione di uccelli di cattura devono essere comunicate alla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni.

Art. 49

Modalità di trasporto e di utilizzo degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere
(art. 40 l.r. 3/1994)

1. Il trasporto e l'utilizzo degli uccelli da richiamo per l'attivita' venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere sono effettuate:

a) per le specie allodola e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico, lunghe 20 centimetri, larghe 15 centimetri, alte 20 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia puo' contenere un solo esemplare;

b) per le specie merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 30 centimetri, larghe 25 centimetri, alte 25 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia puo' contenere un solo esemplare;

c) per le specie pavoncella e colombaccio, con ceste o cassette, aventi il tetto in tela, la dimensione rapportata al numero dei soggetti trasportati e l'altezza non inferiore a 40 centimetri;

d) per le specie ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 40 centimetri, larghe 40 centimetri, alte 40 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia puo' contenere un solo esemplare.

2. Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere a) e b) possono essere utilizzate anche ceste o cassette aventi tetto in tela, la dimensione rapportata al numero di soggetti trasportati e l'altezza non inferiore a 25 centimetri. Ogni cesta o cassetta non deve contenere piu' di dieci soggetti.

3. Il trasporto degli animali domestici utilizzabili come richiami puo' avvenire anche in sacche di materiale morbido e flessibile che consentano una buona areazione e che mantengono gli animali in condizioni di oscurita' e di limitata mobilita'.

Titolo IV

Cattura di uccelli a scopo di richiamo

Capo I

Cattura di uccelli a scopo di richiamo

Art. 50

Cattura di uccelli a scopo di richiamo e modalita' di assegnazione di richiami catturati (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione sia titolare la Regione e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti e' concessa nel rispetto delle condizioni e delle modalita' previste all'art. 4, comma 3 della legge n. 157/1992.

2. Tutti i soggetti catturati devono essere inanellati con anello inamovibile e numerato subito dopo la cattura e devono essere registrati.

modalita' e i termini per la presentazione delle richieste dei richiami vivi di cattura sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale.

4. La vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzabili a fini di richiamo e' vietata.

5. I cacciatori che detengono richiami di cattura possono cederli in comodato gratuito ad altri cacciatori con le modalita' di cui al

comma 3.

6. I cacciatori che detengono richiami di cattura, qualora cessino l'attivita' venatoria o modifichino l'opzione di caccia, possono cederli ad altri cacciatori. In caso di decesso del detentore dei richiami, la cessione puo' avvenire ad opera di uno degli eredi.

Titolo V

Appostamenti

Capo I

Appostamenti

Art. 51

Appostamenti fissi (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dai necessari manufatti. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno.

2. Gli appostamenti fissi si distinguono in:

a) appostamento fisso alla minuta fauna selvatica di norma collocato a terra;

b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con massimo sviluppo orizzontale di metri 15;

c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell'acqua, sul margine di uno specchio d'acqua o terreno soggetto ad allagamento;

d) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l'allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali individuate dalla Regione e sono provvisti di tabelle lungo gli argini perimetrali.

Art. 52

Appostamenti temporanei (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della fauna selvatica, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.

2. Sono altresì considerati appostamenti temporanei le zattere e le altre imbarcazioni, purché saldamente e stabilmente ancorate durante l'esercizio venatorio.

3. Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria.

5. Gli appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati sono sempre considerati appostamenti temporanei, non sono soggetti alle

disposizioni di cui agli articoli 55, 58 e possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario terreno o del conduttore del fondo.

Art. 53

Zone di impianto degli appostamenti (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono individuate le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi o gli appostamenti complementari di cui all'art. 56. Il piano faunistico venatorio regionale puo' altresì prevedere per particolari territori limitazioni nel numero e nella tipologia degli appostamenti fissi autorizzabili.

2. Nel piano faunistico venatorio regionale possono essere individuate zone in cui non possono essere collocati gli appostamenti temporanei di cui all'articolo di cui all'art. 52 per la caccia alla fauna selvatica migratoria.

3. Gli appostamenti fissi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), permangono fino al termine della fruizione continuativa da parte dello stesso titolare di autorizzazione, anche in deroga a quanto indicato al comma 1.

Art. 54

Distanze fra gli appostamenti fissi (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Nella realizzazione degli appostamenti fissi deve essere rispettata la distanza minima di 200 metri da altri appostamenti fissi salvo le seguenti eccezioni:

a) gli appostamenti fissi ai colombacci di cui all'art. 51, comma 2, lettera b) devono essere costruiti ad almeno 700 metri da appostamenti dello stesso tipo;

b) gli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all'art. 51, comma 2, lettera c) e d) devono essere costruiti ad almeno 400 metri tra loro.

2. Nel piano faunistico venatorio regionale per la gestione di particolari territori la distanza tra appostamenti fissi a colombacci di cui al comma 1, lettera a) puo' essere ridotta fino a metri 350.

Art. 55

Distanze degli appostamenti temporanei e per la caccia in forma vagante (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima di 80 metri da qualsiasi altro appostamento temporaneo.

2. Gli appostamenti temporanei, nei periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi, devono rispettare la distanza minima di:

a) 100 metri dagli appostamenti fissi di cui all'art. 51 comma 2, lettere a) e b) compresi eventuali appostamenti complementari;

b) 200 metri dagli appostamenti fissi di cui all'art. 51, comma 2, lettere c) e d).

3. Gli appostamenti temporanei che utilizzano richiami vivi devono rispettare la distanza di 200 metri dagli appostamenti fissi.

4. Per la sola caccia in forma vagante alla fauna selvatica migratoria le distanze di cui al comma 2 si applicano, limitatamente ai periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi.

Art. 56

Appostamenti complementari (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. La struttura competente della Giunta regionale puo' autorizzare fino ad un massimo di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per colombacci con una lunghezza massima di metri 5 di cui all'art. 51, comma 2, lettera b). Tutte le strutture devono comunque essere comprese in un raggio di 35 metri dall'appostamento principale.

2. La struttura competente della Giunta regionale puo' autorizzare fino ad un massimo di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali di cui all'art. 51, comma 2, lettera d) se la superficie del lago artificiale e' inferiore a 5 ettari. Se la superficie del lago artificiale e' superiore a 5 ettari la struttura competente della Giunta regionale puo' autorizzare l'impianto fino ad un massimo di quattro appostamenti complementari. Gli appostamenti complementari agli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali di cui all'art. 51, comma 2, lettera d) devono rispettare la distanza minima di 80 metri dall'appostamento principale e dagli altri eventuali complementari.

Art. 57

Norme generali sulle distanze degli appostamenti (articolo della 34 l.r. 3/1994)

1. Le distanze fra appostamenti sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno principale nel caso di appostamenti fissi di cui all'art. 51, comma 2) lettere a), b) e c) o dal bordo dei laghi artificiali nel caso di appostamenti fissi di cui all'art. 51, comma 2), lettera d).

2. Nella fascia di confine con altre regioni la cui normativa preveda distanze fra appostamenti diverse da quelle previste nel presente regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate applicando la distanza minore fra quelle previste dalle normative delle regioni interessate.

3. Le disposizioni di cui all'art. 54 non si applicano agli appostamenti autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 58

Distanze degli appostamenti dalle aree di divieto di caccia (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Nell'impianto degli appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 200 metri dalle aree di divieto di caccia. Dette distanze sono misurate con le stesse modalita' previste dall'art. 57, comma 1.

2. La distanza di cui al comma 1 deve essere rispettata anche in caso di impianto di appostamenti complementari. In tal caso la distanza dall'area a divieto di caccia e' misurata dal centro dell'appostamento complementare.

3. Gli appostamenti temporanei devono rispettare una distanza non inferiore a 100 metri dalle aree di divieto di caccia.

4. Le distanze di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai fondi chiusi, alle zone di rispetto venatorio, alle foreste demaniali, ai divieti speciali di caccia istituiti ai sensi dell'art. 33 della l.r. 3/1994, ai divieti di caccia che non hanno come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica e ai divieti di caccia posti in regioni confinanti.

5. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) agli appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di divieto;

b) agli appostamenti fissi preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 59

Autorizzazioni per gli appostamenti fissi (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Nella richiesta di autorizzazione per gli appostamenti fissi e per i complementari devono essere indicate le coordinate GPS nel sistema di riferimento Gauss-Boaga e deve essere dichiarata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 la disponibilit  dei luoghi in cui si colloca l'appostamento fisso e gli eventuali appostamenti complementari.

2. La competente struttura della Giunta regionale autorizza per ogni comprensorio provinciale appostamenti fissi in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989/1990 secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3 della legge n. 157/1992. Gli appostamenti fissi e gli eventuali complementari sono soggetti al pagamento della tassa di concessione regionale.

3. Le richieste di nuove autorizzazioni devono essere presentate alla competente struttura della Giunta regionale nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo di ogni anno. Entro il 30 giugno la struttura competente della Giunta regionale comunica, a mezzo lettera raccomandata o tramite trasmissione telematica, agli interessati l'eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione la domanda s'intende accolta.

4. La Regione, rilascia fino al concorso del raggiungimento del limite numerico di cui al comma 2, le autorizzazioni ancora disponibili ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 privilegiando gli ultrasessantenni e i disabili avendo riguardo al seguente ordine di priorit :

a) soggetti in possesso della tipologia di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994;

b) soggetti disabili in possesso di certificato di invalidit  rilasciato a seguito di istanza presentata all'INPS;

c) soggetto richiedente piu' anziano di et .

5. Nel caso in cui siano presentate richieste di autorizzazioni per appostamento fisso che vanno a interferire tra loro rispetto alle distanze minime previste all'art. 54, comma 1, o che eccedano eventuali limiti posti ai sensi dell'art. 58, comma 1 la struttura competente della Giunta regionale provvede a rilasciare l'autorizzazione avendo riguardo al seguente ordine di priorit :

a) soggetti in possesso della tipologia di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994;

b) soggetti disabili in possesso di certificato di invalidit  rilasciato a seguito di istanza presentata all'INPS;

c) soggetto richiedente piu' anziano di et .

6. I titolari di autorizzazione per appostamento fisso devono essere in possesso di porto d'armi ad uso di caccia.

7. I cacciatori in possesso dell'opzione di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994, possono essere titolari di un solo appostamento fisso per tutto il territorio regionale. I cacciatori in possesso dell'opzione di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono essere titolari al massimo di cinque appostamenti fissi per tutto il territorio regionale situati in qualunque ATC toscano. Solo i cacciatori residenti in Toscana possono essere titolari di appostamenti fissi in ATC ai quali non sono iscritti.

8. Nelle aziende faunistico venatorie, le autorizzazioni vengono rilasciate esclusivamente al titolare dell'azienda in possesso di porto d'armi ad uso caccia o a persona in possesso di tali requisiti da questi formalmente designata.

9. L'autorizzazione all'appostamento fisso deve essere esibita anche in copia al personale di vigilanza dal titolare o in assenza del titolare dai cacciatori presenti nell'appostamento.

10. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre in modo visibile sull'esterno dell'appostamento principale e sugli eventuali appostamenti complementari le tabelle rilasciate dalla Regione recanti la scritta «Appostamento fisso di caccia - sigla della provincia, numero progressivo - sigla della provincia, sigla tipo appostamento». In luogo della tabella originale può essere esposta all'esterno dell'appostamento principale e sugli eventuali complementari una copia della tabella.

11. L'autorizzazione in corso di validità può essere trasferita dal titolare ad altro cacciatore iscritto nell'elenco dei frequentatori previa richiesta scritta alla competente struttura della Giunta regionale nella quale viene dichiarato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, la disponibilità dei luoghi in cui è collocato l'appostamento. Per gli appostamenti in corso di validità, in caso di decesso del titolare, il trasferimento della titolarità del l'autorizzazione, previa dimostrazione del consenso del proprietario, può avvenire nel termine massimo di centoventi giorni dal decesso.

12. In caso di trasferimento dell'autorizzazione ad altro cacciatore incluso nell'elenco dei frequentatori, l'appostamento è considerato a tutti gli effetti appostamento preesistente, anche ai fini del rispetto delle distanze.

13. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano alle autorizzazioni preesistenti al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica onoterma e per il prelievo venatorio) relativamente ai soli appostamenti fissi per colombacci.

14. La richiesta di nuova collocazione di un appostamento autorizzato è presentata alla competente struttura della Giunta regionale indicando le coordinate GPS del nuovo punto richiesto con le modalità dei sistemi di riferimento di cui al comma 1, dichiarando la disponibilità dei luoghi ove intende trasferire l'appostamento già autorizzato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta la competente struttura della Giunta regionale comunica al richiedente, a mezzo lettera raccomandata o trasmissione telematica, l'eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione la domanda s'intende accolta.

15. Per finalità statistiche e di controllo la competente struttura della Giunta regionale aggiorna ogni anno il catasto degli appostamenti fissi.

Art. 60

Validità delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Dopo il primo anno di validità dell'autorizzazione per gli appostamenti fissi, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno deve pagare la tassa di concessione regionale a titolo di conferma annuale dell'appostamento. Il titolare dell'autorizzazione deve inviare l'attestazione di tale pagamento alla competente struttura della Giunta regionale allegandola all'apposito modulo ove è dichiarata anche la conferma della disponibilità dei luoghi.

2. Il mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro il termine di cui al comma 1, salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 58, comma 1, lettera q) della l.r. 3/1994, non produce decadenza a condizione che il pagamento avvenga entro il termine del 31 maggio.

3. Le autorizzazioni per l'appostamento fisso decadono:
 - a) in caso di modificazione abusiva della dislocazione del capanno autorizzato;
 - b) in caso di dichiarazioni mendaci in ordine a quanto previsto all'art. 59;
 - c) in caso di sopravvenuta indisponibilit  del terreno in cui   ubicato l'appostamento a meno di richiesta di una nuova collocazione da parte del titolare.
4. In caso di decadenza le successive richieste di autorizzazione devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni.
5. Entro novanta giorni dalla cessazione dell'attivit  o dalla notifica degli atti di decadenza, o presa d'atto della rinuncia il titolare dell'autorizzazione, provvede alla rimozione di tutti gli appostamenti e delle eventuali strutture, nonch  alla riconsegna alla struttura competente della Giunta regionale delle tabelle e dell'originale dell'autorizzazione. Per gli appostamenti il cui titolare non effettui la conferma annuale entro il termine di cui ai commi 1 e 2, il termine per la rimozione   fissato al 30 giugno successivo.

Art. 61

Distanze per il recupero dei capi feriti e l'allenamento e addestramento dei cani (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso di cui all'art. 51, comma 2, lettere a), b) e c), i cacciatori da loro autorizzati e i cacciatori che esercitano la caccia da appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile per un raggio di 50 metri dall'appostamento, purch  si tratti comunque di area soggetta a caccia programmata.
2. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso di cui all'art. 51, comma 2, lettera d) e i cacciatori da loro autorizzati all'uso dello stesso possono procedere al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile all'interno della superficie allagata e lungo il perimetro dell'argine di contenimento del lago.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 e ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 nei periodi in cui   vietata la caccia vagante o in caso di esercizio venatorio in ATC nei quali non sono iscritti.
4.   vietato l'allenamento e l'addestramento dei cani ad una distanza inferiore a 50 metri dagli argini di contenimento dei laghi artificiali con appostamento ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera d) o 100 metri dal centro dell'appostamento in caso di appostamenti di cui all'art. 51, comma 2, lettera c).

Art. 62

Accesso all'interno degli appostamenti fissi
(art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Il titolare dell'autorizzazione per appostamento fisso comunica alla competente struttura della Giunta regionale l'elenco dei frequentatori dell'appostamento.
2. Solo in presenza del titolare dell'appostamento o di un iscritto nell'elenco dei frequentatori di cui al comma 1   consentito l'accesso negli appostamenti fissi ad altri cacciatori con armi proprie.
3. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono frequentare tutti gli appostamenti fissi anche in assenza del

titolare dell'autorizzazione purché in possesso del consenso scritto alla frequentazione.

Art. 63

Uso di richiami negli appostamenti (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Negli appostamenti fissi in cui sia presente un cacciatore con opzione ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 non possono essere complessivamente usati più di quaranta richiami vivi, con il limite di non più di dieci di cattura per ciascuna specie. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.

2. Negli appostamenti fissi in cui siano presenti esclusivamente cacciatori con opzione ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 e negli appostamenti temporanei non possono essere complessivamente usati più di quindici richiami vivi, di cui non più di dieci di cattura. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.

3. Negli appostamenti fissi possono essere utilizzati, incluse le forme domestiche, solo i richiami specifici della tipologia di riferimento fatta eccezione per gli appostamenti fissi di cui all'art. 51, comma 2, lettera a) in cui possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie pavoncella.

4. Gli uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche possono rimanere nelle voliere di mantenimento interne all'impianto anche in ore notturne, purché le voliere siano collocate con un lato sull'argine o a distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; il lato della voliera più lontano dall'argine non può essere a distanza superiore a 30 metri dall'argine stesso. In caso di più capanni autorizzati, gli uccelli consentiti possono essere detenuti in un'unica voliera.

5. Durante il periodo di vigenza di provvedimenti che limitano o vietano l'uso di richiami vivi appartenenti all'ordine dei caradriformi e degli anatidi, negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all'art. 51, comma 2, lettere c) e d) è consentita l'utilizzazione a fini di richiamo del piccione domestico.

Titolo VI

Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati

Capo I

Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati

Art. 64

Organizzazione della gestione (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La gestione degli ungulati è realizzata per ciascun comprensorio di cui all'art. 6-bis della l.r. 3/1994 tramite unità di gestione costituite dai distretti, dagli istituti faunistici e dalle aree protette.

2. Nel caso di aree protette o istituti faunistici a cavallo tra due comprensori la gestione avviene di concerto tra i medesimi.

Art. 65

Monitoraggio degli ungulati (art. 9 della l.r. 10/2016, art. 13-quater della l.r. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale indica in apposite linee guida le modalita' per il monitoraggio degli ungulati da parte degli ATC, dei titolari degli istituti faunistici e dai responsabili delle aree protette.

2. I dati relativi al monitoraggio sono inseriti sul SIFV di cui all'art. 96. Gli ATC si dotano di sistemi «web-gis» di raccolta, gestione e comunicazione dei dati informatizzati compatibili con il SIFV e che garantiscano l'accesso agli uffici regionali.

3. Fino alla predisposizione del sistema informativo i dati devono essere inviati con le modalita' stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale su specifiche schede predisposte dalla competente struttura della Giunta regionale.

4. Gli ATC organizzano la raccolta dei dati di censimento, monitoraggio e prelievo in modo omogeneo da parte dei cacciatori iscritti, raccogliendoli per unita' di gestione.

Art. 66

Gestione degli ungulati nelle aree vocate (art. 6 della l.r. 10/2016)

1. Gli ATC ed i soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette per la predisposizione della proposta di piano annuale di gestione degli ungulati di cui all'art. 6, comma 2 della l.r. 10/2016, relativa al territorio di propria competenza, possono instaurare forme di collaborazione nelle fasi di monitoraggio e redazione dei rispettivi piani. L'ATC raccoglie i piani di ciascuna unita' di gestione per la loro organizzazione ed omogeneizzazione a livello di comprensorio.

2. Il piano annuale di gestione ungulati del comprensorio e' costituito, per ciascuna specie, dalle seguenti parti:

a) stima della consistenza e struttura delle popolazioni presenti nel comprensorio;

b) ripartizione ed analisi dei danni, suddivisi tra richiesti, periziati e liquidati, del periodo precedente riferiti a ciascuna coltura danneggiata;

c) quantificazione e ripartizione delle diverse misure di prevenzione poste in essere;

d) ripartizione complessiva del prelievo effettuato nella stagione precedente e relazione con i piani assegnati;

e) piano di prelievo, caccia e/o controllo, per ciascuna unita' di gestione e sua ripartizione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riassunte, per ciascuna unita' di gestione, in schede predisposte dalla competente struttura della Giunta regionale. Le informazioni cartografi che sono prodotte in formato digitale shp.

4. La proposta di piano del comprensorio e' predisposta dall'ATC, sentiti i responsabili dei distretti ed trasmessa alla Giunta regionale che la approva nei successivi novanta giorni, previo parere dell'ISPRA.

5. La competente struttura della Giunta regionale esamina la proposta di piano del comprensorio, anche avvalendosi dell'osservatorio per la fauna e l'attivita' venatoria di cui all'art. 10 della l.r. 3/1994, e ne valuta la rispondenza con le linee guida di cui all'art. 65 anche attraverso specifici incontri tecnici con l'ATC e i rappresentanti delle unita' di gestione. La competente struttura della Giunta regionale puo' chiedere integrazioni e modifiche finalizzate alla migliore gestione delle popolazioni, dell'attivita' di prelievo e della prevenzione dei danni.

Art. 67

Gestione degli ungulati nelle aree non vocate

(art. 4 della l.r. 10/2016)

1. La competente struttura della Giunta regionale anche avvalendosi dell'osservatorio di cui all'art. 10 della l.r. 3/1994, sentiti gli ATC, provvede annualmente entro il 30 aprile a predisporre la proposta di piano di prelievo per ciascuna specie per le aree non vocate incluse nel comprensorio sulla base dei dati di prelievo e di monitoraggio comunicati dagli ATC e dai rappresentanti delle unita' di gestione in esse incluse.

2. L'attuazione degli interventi di prelievo nelle aree non vocate per gli ungulati e' organizzata dai soggetti gestori delle unita' di gestione incluse.

3. Per ciascun comprensorio le attivita' di consegna dei contrassegni e di consegna e ritiro delle schede di prelievo o la gestione dei sistemi di teleprenotazione sono svolte dall'ATC. Il possesso del contrassegno e della relativa scheda di prelievo rappresentano condizione indispensabile per attuare gli abbattimenti. Il soggetto gestore provvede ad organizzare il prelievo fornendo ai cacciatori i contrassegni inamovibili validi per tutte le specie da apporsi senza ritardo sui capi abbattuti e attivando rapide forme di raccolta dei dati di prelievo, sulla base delle indicazioni fornite dalla competente struttura della Giunta regionale.

4. Durante i periodi riservati al prelievo selettivo il soggetto gestore di ciascuna unita' di gestione definisce e ripartisce tra i cacciatori i settori di prelievo nei quali attuare gli abbattimenti, garantendone l'accesso nei periodi previsti dal calendario venatorio o dagli atti specifici di pianificazione dei prelievi, di norma mediante l'utilizzo di sistemi telefonici ed informatici di prenotazione delle uscite.

5. Per il prelievo del cinghiale la tecnica della girata, la caccia in forma singola, sia da appostamento che in cerca, sono attuabili nei periodi e negli orari specificatamente fissati dal calendario venatorio. Per l'applicazione della girata i partecipanti non possono essere superiori a dieci compreso il conduttore di limiere abilitato.

6. I cacciatori di ungulati nelle attivita' di cui al comma 5 e nelle aree non vocate debbono indossare obbligatoriamente indumenti ad alta visibilita'.

7. Gli ATC possono richiedere ai cacciatori esercitanti il prelievo selettivo nelle aree non vocate la disponibilita' a svolgere attivita' di monitoraggio, anche nelle aree vocate. Il mancato svolgimento delle attivita' suddette e la mancata riconsegna delle schede di abbattimento compilate, puo' comportare l'esclusione o la riduzione del numero di contrassegni consegnati al cacciatore nell'annata successiva.

8. Il prelievo nelle aree non vocate e' eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed eta' almeno sino al raggiungimento del 70 per cento del piano di prelievo.

9. Il prelievo selettivo del cinghiale nelle aree non vocate di dimensioni inferiori ai 30 ettari, intercluse nelle aree vocate, e' riservato ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto e al conduttore del fondo se abilitato.

Art. 68

Compiti dell'ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016, art. 12 della l.r. 3/1994)

1. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati il comitato di gestione dell'ATC svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) raccoglie e organizza le proposte di piano annuale e i dati relativi alle popolazioni di ungulati presenti nel comprensorio, redige la proposta di piano annuale di gestione ungulati per le aree vocate del comprensorio e la invia alla competente struttura della Giunta regionale;

b) individua i distretti e organizza, per ciascuna specie, censimenti o stime annuali delle popolazioni anche utilizzando i cacciatori iscritti agli ATC;

c) individua un responsabile per ciascuna unita' di gestione di propria competenza per ciascuna specie per l'organizzazione del monitoraggio e del prelievo;

d) assegna ad ogni distretto di gestione posto in area vocata un numero adeguato di cacciatori iscritti all'ATC, abilitati alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia in braccata al cinghiale e ripartisce fra ciascuna unita' di gestione posta in area vocata i capi abbattibili individuati nei piani di prelievo, suddivisi, per cervidi e bovidi, per specie e classe di eta', provvedendo, qualora risulti necessario, alla formazione di graduatorie per l'assegnazione delle sottozone di prelievo;

e) assegna i cacciatori alle unita' di gestione non conservative;

f) individua, per le aree vocate, le modalita' e la localizzazione dei prelievi, individua altresì i settori di prelievo nelle aree non vocate, organizzandoli entro le unita' di gestione non conservative;

g) stabilisce l'ammontare del contributo da pagare, entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale, per la partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale, da parte dei cacciatori iscritti ai distretti delle aree vocate e dei non iscritti all'ATC;

h) cura la consegna dei contrassegni inamovibili da porre sui capi abbattuti, l'allestimento e la gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi prelevati e le modalita' di comunicazione e controllo delle uscite di caccia. Per la caccia al cinghiale in area vocata, l'organizzazione dei punti di raccolta e' di norma affidata alle singole squadre. Su indicazione della competente struttura della Giunta regionale raccoglie campioni biologici ed altri dati sui capi abbattuti o comunque pervenuti;

i) inserisce nel SIFV dei dati di censimento e prelievo;

l) inserisce mensilmente nel SIFV i dati georeferenziati relativi ai danni periziati nonché i dati relativi alle opere di prevenzione dei danni predisposte;

m) inserisce nel SIFV i dati geo-referenziati relativi alla suddivisione del territorio dell'ATC nelle diverse unita' di gestione, distretti e istituti di competenza, per ciascuna specie di ungulati presenti e, per il cinghiale, la suddivisione in aree di braccata delle aree vocate;

n) fissa, per ogni distretto posto in area vocata, gli oneri a carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso ed altre eventuali misure conseguenti il mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati;

o) destina, fissando le procedure relative, la vendita della quota di cervidi e bovidi abbattibili con la caccia di selezione nelle aree vocate, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto. Nel caso di non completamento della quota suddetta prima dell'inizio della stagione di caccia, assegna comunque i capi in avanzo ai cacciatori del distretto. Analogamente dispone le misure necessarie a favorire la partecipazione dei cacciatori ospiti alle attivita' di caccia in braccata delle squadre e di selezione;

p) adempie agli obblighi relativi alla gestione delle carni.

Art. 69

Gestione faunistico venatoria degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie e agriturismo - venatorie (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016; articoli 20 e 21 l.r. 3/1994)

1. Le aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie, o

loro porzioni, ricadenti in area vocata, costituiscono ciascuna singole unita' di gestione del piano annuale di gestione ungulati. In esse i censimenti e il prelievo degli ungulati sono organizzati ed effettuati a cura dal titolare dell'autorizzazione secondo le metodologie indicate nelle linee guida di cui all'art. 65.

2. Il titolare provvede ad inserire nel SIFV o ad inviare con le modalita' stabilite dalla struttura competente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno i dati di censimento, i risultati di prelievo dell'annata precedente e la proposta di piano per l'annata venatoria successiva, compilando gli specifici campi del modello informatizzato.

3. I risultati di prelievo relativi all'area non vocata debbono essere comunicati entro il secondo giorno del mese successivo. Il mancato invio del piano di prelievo e delle informazioni richieste, entro il termine stabiliti possono comportare la sospensione del piano annuale e la mancata approvazione del piano di gestione degli ungulati.

4. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agriturismo venatorie il prelievo selettivo puo' essere eseguito da cacciatori muniti di abilitazione per la specie di riferimento anche conseguita in altre Regioni o da cacciatori accompagnati da cacciatore abilitato.

5. Gli ungulati abbattuti all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agriturismo venatorie devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili senza ritardo. Tali contrassegni sono predisposti dall'azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale ad eccezione di quelli relativi alla caccia di selezione al cinghiale che sono ritirati presso l'ATC.

6. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agriturismo venatorie, o in loro porzione, che ricadano in area vocata, durante i periodi consentiti dal calendario venatorio, la caccia al cinghiale puo' essere esercitata sia in forma singola che in girata e braccata.

7. Il titolare della azienda agriturismo venatoria situata in area vocata organizza il prelievo del cinghiale in braccata attraverso le squadre di caccia operanti nei distretti limitrofi o confinanti, proponendo all'ATC le giornate, le modalita' ed il numero dei partecipanti per ciascuna giornata. In assenza di collaborazione o accordo da parte dell'ATC o delle squadre individuate dal titolare, questi puo' organizzare direttamente il prelievo. La stessa procedura si applica per la caccia di selezione su cervidi e bovidi in area vocata, sostituendo le squadre con i cacciatori di selezione assegnati al distretto.

Art. 70

Recupero dei capi feriti (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia possono essere recuperati anche dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di gestione dell'ATC organizza forme di recupero dei capi feriti avvalendosi dei conduttori cani da traccia abilitati, iscritti negli albi di cui all'art. 72, comma 1, lettera e).

2. Durante le operazioni di recupero i conduttori di cani da traccia utilizzano cani qualificati in prove di lavoro riconosciute dall'ENCI, in possesso di certificazione valida, e possono utilizzare armi con o senza ottica di puntamento.

3. Il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell'istituto o con il suo consenso, puo' effettuare il recupero anche all'interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia. Il recupero puo' altresì essere effettuato dal conduttore abilitato, purché accompagnato o sotto il coordinamento del personale della polizia provinciale, nelle aree cacciabili nei giorni e orari di divieto.

4. Gli ungulati feriti ritrovati nel territorio regionale possono

essere abbattuti da parte dei soggetti abilitati di cui al comma 1 e rientrano nel conteggio dei piani di prelievo annuali. Gli ATC dispongono dei capi abbattuti in tali circostanze.

Art. 71

Verifiche sui capi abbattuti (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Gli ATC stabiliscono forme, modi e tempi per le verifiche dei capi abbattuti.

2. Per la verifica degli abbattimenti, lo svolgimento di particolari programmi di ricerca o per la realizzazione di mostre dei trofei, su richiesta della Regione o del comitato di gestione dell'ATC, il cacciatore e' tenuto a presentare il capo abbattuto ad uno dei punti di raccolta individuati dal comitato stesso per le necessarie verifiche, misurazioni biometriche o prelievi sanitari.

3. Per il monitoraggio sanitario, i responsabili dei distretti e delle altre unita' di gestione pubbliche o private devono collaborare, ove richiesto, con le Aziende USL con le modalita' stabilite dalle competenti strutture della Giunta regionale.

4. La mancata collaborazione agli obblighi di cui al comma 3 da parte dei responsabili dei distretti comporta l'immediata sospensione dei piani di prelievo autorizzati su segnalazione dell'Azienda USL.

Capo II

Caccia al cinghiale

Art. 72

Requisiti per l'esercizio della caccia al cinghiale (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in braccata e girata:

a) i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio a seguito di superamento dell'esame di cui all'art. 29, della l.r. 3/1994 successivamente al 1° gennaio 1997;

b) i cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in braccata;

c) i cacciatori, privi dei requisiti di cui alle lettere a) e b), in possesso di attestato di frequenza rilasciato dalle associazioni venatorie per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in braccata e in girata;

d) i conduttori di cani da limiere abilitati dalla provincia o dalla Regione, sia per la partecipazione alla braccata, sia quali responsabili degli interventi in girata;

e) i conduttori abilitati dei cani da traccia iscritti negli specifici albi della provincia o della Regione, nell'esercizio delle specifiche attivita' di recupero.

2. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in selezione i cacciatori abilitati al prelievo selettivo sulla specie cinghiale.

3. Nel calendario venatorio puo' essere disciplinato il prelievo del cinghiale in forma singola in aree non vocate, da parte di cacciatori in possesso dei contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti, consegnati dall'ATC.

4. La struttura competente della Giunta regionale, con specifico provvedimento puo' riconoscere la validita' delle abilitazioni conseguite in regioni diverse dalla Toscana previa verifica

dell'equipollenza del titolo posseduto.

5. La struttura competente della Giunta regionale organizza e gestisce l'albo regionale inserito nel SIFV nel quale, per ogni cacciatore sono registrate le abilitazioni possedute.

6. I cacciatori in possesso delle abilitazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati ai cacciatori di cui all'art. 37, comma 4 della l.r. 3/1994, per la specie di riferimento.

Art. 73

Caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC (art. 4 della l.r. 10/2016)

1. La caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC e' esercitata in braccata, nei periodi, giornate ed orari stabiliti dall'ATC tenuto conto di quanto fissato dal calendario venatorio regionale e in modo tale da garantire lo svolgersi delle altre forme di caccia. Il calendario venatorio puo' altresì fissare i periodi per l'esercizio della caccia di selezione nelle aree vocate, riservata ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto.

2. L'ATC puo' differenziare, prima dell'inizio della stagione venatoria, i periodi, le giornate e gli orari di cui al comma 1 nei diversi distretti, in funzione di particolari e motivate esigenze.

3. La caccia al cinghiale e' esercitata dai cacciatori abilitati, iscritti all'apposito registro regionale e nei registri dell'ATC. L'ATC provvede, prima dell'inizio della stagione di caccia, ad assegnare i cacciatori iscritti nel registro regionale alla relativa squadra di caccia al cinghiale in braccata utilizzando il SIFV.

4. La caccia al cinghiale in braccata si effettua con cacciatori riuniti in squadre composte da almeno trenta iscritti. Ogni cacciatore puo' iscriversi ad una sola squadra in Toscana. Ogni squadra puo' essere iscritta ad un solo ATC. Presso ogni ATC e' istituito il registro delle squadre di caccia al cinghiale, che viene annualmente aggiornato con le iscrizioni dei cacciatori alle squadre esistenti.

5. Le braccate possono essere effettuate con la presenza di almeno diciotto cacciatori, tra ospiti ed iscritti alla squadra. Tale numero puo' raggiungersi anche con la somma di cacciatori afferenti a due o piu' squadre che svolgono insieme la braccata. Il numero dei cacciatori ospiti deve essere comunque inferiore alla meta' dei cacciatori presenti alla braccata.

6. Alle braccate al cinghiale possono partecipare, in qualita' di ospiti, anche cacciatori iscritti all'ATC non in possesso dei requisiti di cui all'art. 72 e non iscritti alla squadra, e cacciatori in mobilita'.

7. Entro il 31 maggio di ogni anno i responsabili delle squadre fanno domanda all'ATC di iscrizione al registro, comunicando contestualmente l'elenco dei cacciatori iscritti alla squadra e il distretto e le aree di battuta nelle quali intendono cacciare.

8. L'ATC assegna le aree di caccia secondo i seguenti metodi: sorteggio giornaliero, rotazione programmata o assegnazione diretta. L'eventuale assegnazione diretta alle squadre, che presuppone l'accordo della maggioranza dei cacciatori iscritti, puo' avere una durata massima di cinque anni.

9. L'ATC puo' revocare l'assegnazione diretta, con conseguente assegnazione fatta giornalmente per sorteggio o rotazione programmata, nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione del piano annuale di gestione del distretto;

b) aumento dei danni rispetto all'anno precedente;

c) eventuale variazione dei confini dell'area vocata oggetto di assegnazione.

10. Nella caccia in braccata al cinghiale sono utilizzabili:

a) fucile a canna liscia caricato con munizioni a palla unica;

b) armi a canna rigata di calibro non inferiore a 7 millimetri o 270 millesimi di pollice. E' altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne;

c) arco di potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri;

d) apparecchi radio ricetrasmittenti, esclusivamente a fini di sicurezza.

11. Nella caccia di selezione al cinghiale sono utilizzabili le armi di cui al comma 10, lettere b) munite di ottica e c).

12. I partecipanti alla caccia al cinghiale in braccata non possono portare cartucce a munizione spezzata. I battitori e i braccieri possono portare cartucce caricate a salve.

13. Il responsabile della braccata deve compilare, prima dell'inizio della braccata, la scheda delle presenze, e a fine braccata la scheda contenente i capi abbattuti e quelli avvistati e non abbattuti. Le schede rilasciate dall'ATC devono essere riconsegnate all'ATC stesso entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia. Tali procedure sono sostituite da quelle di trasmissione dati via telefonica o web se disponibili.

14. Il numero delle squadre iscritte nel registro dell'ATC non può essere superiore al numero delle squadre iscritte alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

15. Le squadre di cui al comma 4, in accordo con le amministrazioni comunali competenti, con l'ATC di riferimento e con gli agricoltori operanti nelle aree limitrofe, possono realizzare interventi di miglioramento ambientale con colture a perdere in area vocata, privilegiando il recupero dei terreni agricoli incolti.

Capo III

Prelievo selettivo degli altri ungulati

Art. 74

Esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La caccia di selezione a cervidi e bovidi è esercitata, salvo quanto previsto all'art. 67 per il territorio a caccia programmata e all'art. 69 per gli istituti privati, dai cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro regionale.

2. La caccia di selezione nelle aree vocate è esercitata esclusivamente in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti a guinzaglio dal rispettivo conduttore abilitato, e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta.

Art. 75

Caccia di selezione a cervidi e bovidi nelle aree vocate gestite dagli ATC (art. 6 della l.r. 10/2016)

1. I cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 possono iscriversi ed effettuare la caccia di selezione ad un solo distretto posto in area vocata, per ciascuna specie e per ciascun ATC nel quale sono iscritti, sia come residenza venatoria, sia come ulteriore ATC.

2. Gli ATC prevedono nei propri disciplinari le modalità di accesso ai distretti di propria competenza, e le attività obbligatorie necessarie per esercitare la gestione venatoria di ciascuna specie. Gli ATC possono sospendere l'accesso ai distretti a cacciatori che abbiano commesso irregolarità nella gestione, ai

sensi di quanto previsto da specifico disciplinare approvato dal comitato di gestione.

3. Il comitato di gestione dell'ATC assegna ad ogni distretto i cacciatori di selezione abilitati privilegiando coloro che hanno effettuato l'opzione ai sensi dell' art. 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 in proporzione al numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del distretto e delle effettive esigenze gestionali. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri per la determinazione della saturazione dei distretti per la caccia al capriolo.

4. Il comitato di gestione destina la cessione dei diritti di caccia di una quota non inferiore al 20 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto. I capi che non sono stati ceduti all'inizio del periodo di prelievo annuale, devono comunque essere ripartiti tra i cacciatori del distretto.

5. Per la caccia di selezione sono utilizzabili armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. E' altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne, con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.

6. Per ciascuna specie sono ammessi i seguenti calibri minimi:

- a) capriolo calibro minimo utilizzabile 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri;
- b) muflone calibro minimo utilizzabile 6 millimetri;
- c) daino calibro minimo utilizzabile 6 millimetri;
- d) cervo calibro minimo utilizzabile 7 millimetri o 270 millesimi di pollice;
- e) cinghiale calibro minimo utilizzabile 5,6 millimetri.

7. E' altresì utilizzabile l'arco, comunque di potenza non inferiore a 40 libbre standard AMO per il capriolo e 50 libbre per le altre specie, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri.

8. Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore deve apporre un contrassegno numerato, rilasciato dall'ATC, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.

9. L'ATC dispone le modalità di prenotazione e comunicazione delle uscite di caccia, dell'utilizzo dei punti e percorsi di tiro e dei settori di prelievo, di raccolta e comunicazione dei dati relativi alle uscite e di controllo dei capi abbattuti.

10. Con riferimento al recupero dei capi feriti e alle verifiche sui capi abbattuti si applica quanto previsto agli articoli 70 e 71.

Capo IV

Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico

Art. 76

Finalità (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico ha come scopo la conservazione nel tempo della specie nelle aree ad essa vocate nonché il mantenimento delle caratteristiche naturali delle popolazioni in termini di struttura demografica.

2. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico si realizza attraverso programmi e metodi che considerano in modo unitario le popolazioni, nonostante le suddivisioni amministrative e gestionali del territorio dalle stesse occupato.

Art. 77

Comprensorio e organi di gestione
(articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Per ciascuna popolazione presente sul territorio appenninico viene individuato un comprensorio geografico e amministrativo di gestione sulla base dell'areale distributivo complessivo della popolazione stessa ed eventuali sub-comprensori.

2. I confini dei comprensori di applicazione della gestione del cervo appenninico sono definiti dalla Regione tenendo conto delle indicazioni della commissione tecnica.

3. I comprensori sono suddivisi in sub-comprensori a loro volta divisi in unita' di gestione, Distretti, Istituti faunistici, aree protette, che rappresentano la base minima territoriale per una razionale attivita' gestionale compreso il prelievo. Le unita' di gestione sono di tipo conservativo o non conservativo.

4. Le Unità di Gestione non conservative rappresentano la suddivisione, per gli scopi gestionali, delle aree non vocate per la specie, definite dalla Regione. In esse si applicano le attivita' e procedure previste all'art. 67.

5. Per ciascun comprensorio vengono individuate una commissione di coordinamento e una commissione tecnica.

Art. 78

Commissione di coordinamento
(articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La commissione di coordinamento viene nominata con atto della competente struttura della Giunta regionale. Nella commissione di coordinamento sono rappresentate le Regioni, gli enti di gestione delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) inclusi nel territorio, gli ATC interessati territorialmente e l'ISPRA.

2. La commissione nomina al proprio interno un presidente ed un segretario e puo' richiedere, quando ne ravvisi la necessita', la partecipazione di altri soggetti interessati a determinati aspetti gestionali. La commissione inoltre puo' chiedere alle organizzazioni professionali agricole la nomina di un rappresentante per le tematiche relative all'interazione con le attivita' agricole.

3. La commissione di coordinamento ha i seguenti compiti:

a) fornire alla commissione tecnica gli indirizzi per la predisposizione del piano poliennale di gestione tenuto conto delle indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione regionali;

b) adottare il piano poliennale di gestione che viene recepito dalle regioni nei propri atti di pianificazione faunistica.

Art. 79

Commissione tecnica (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La commissione tecnica e' composta da tecnici faunistici nominati rispettivamente dalla competente struttura della Giunta regionale e dall'ATC ricadente nel comprensorio di gestione, anche con riferimento a ciascuna seduta. Qualora nel comprensorio sia compreso il territorio di un parco nazionale l'ente di gestione puo' nominare un proprio tecnico.

2. I tecnici faunistici di cui al comma 1, sono nominati tenendo conto delle indicazioni dell'ISPRA sui requisiti professionali minimi che devono essere posseduti dai componenti delle commissioni tecniche per la gestione del cervo.

3. Ciascun tecnico, nel territorio di competenza, oltre a curare i rapporti di natura tecnica con i diversi soggetti coinvolti nella

gestione del cervo, indirizza e coordina le attivita' previste nel programma annuale operativo provvedendo anche all'elaborazione dei dati.

4. La commissione tecnica ha il compito di:

- a) predisporre la proposta di piano poliennale di gestione;
- b) predisporre il programma annuale operativo che viene approvato dalla competente struttura della Giunta regionale;
- c) definire e curare le procedure tecniche ed organizzative per la realizzazione degli interventi di gestione;
- d) curare i rapporti di natura tecnica con i soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di gestione;
- e) consegnare alla commissione di coordinamento una relazione annuale sull'attivita' svolta, sugli obiettivi raggiunti e sulle problematiche riscontrate.

Art. 80

Strumenti di gestione delle popolazioni (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Gli strumenti di gestione delle popolazioni di cervo appenninico sono il piano poliennale di gestione e il programma annuale operativo.

2. Il piano poliennale di gestione e' lo strumento di programmazione per la gestione faunistico venatoria nell'ambito di ciascun comprensorio.

3. Il programma annuale operativo e' lo strumento che indica le attivita' gestionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano poliennale di gestione.

Art. 81

Piano poliennale di gestione (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La gestione faunistico venatoria della popolazione di cervo nell'ambito di ciascun comprensorio si realizza con l'attuazione di un piano poliennale di gestione.

2. Nel piano poliennale di gestione sono definiti:

- a) gli obiettivi della gestione a breve, medio e lungo termine finalizzati alla gestione della specie in un rapporto di compatibilita' con le attivita' agro-silvo-pastorali;
- b) gli interventi diretti ed indiretti da realizzarsi sulla popolazione in rapporto con il territorio ospite;
- c) l'organizzazione della gestione faunistica e venatoria nel comprensorio tenuto conto delle norme e dei regolamenti regionali e delle finalita' di ciascuna unita' di gestione.

Art. 82

Programma annuale operativo (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La commissione tecnica, sulla base dei contenuti del piano poliennale di gestione e della relazione annuale relativa all'attivita' svolta, tenuto conto degli obiettivi raggiunti e delle problematiche riscontrate, propone il programma annuale operativo.

2. Il programma annuale operativo contiene:

- a) l'individuazione cartografica e l'aggiornamento dell'areale riproduttivo e annuale della popolazione;
- b) l'individuazione dei sub-comprensori, e delle unita' di gestione in essi ricadenti;
- c) le attivita' necessarie alla valutazione della consistenza e della struttura della popolazione;
- d) il programma delle analisi previste per valutare le condizioni

sanitarie e le caratteristiche biometriche della popolazione;

e) i tempi e i metodi di raccolta dei dati inerenti l'impatto della specie sulle attivita' antropiche ivi compresi i dati relativi agli incidenti stradali;

f) l'organizzazione della gestione faunistico venatoria dei sub-comprensori e delle unita' di gestione;

g) la definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;

h) il piano di prelievo;

i) gli eventuali interventi di cattura.

3. Nel programma annuale operativo vengono individuati, d'intesa con gli ATC, i soggetti responsabili del le attivita' previste nonche', sono definite le modalita' e i tempi per la realizzazione delle attivita' stesse.

Art. 83

Organizzazione del prelievo (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Il prelievo venatorio del cervo appenninico e' effettuato attraverso il prelievo selettivo ed e' organizzato in modo unitario nell'ambito di ciascun comprensorio.

2. Il prelievo e' ripartito nei sub-comprensori e nelle unita' di gestione in funzione delle esigenze gestionali.

3. Il prelievo e' organizzato e ripartito, tenuto conto dell'unitarieta' del comprensorio, tra i diversi sub-comprensori e le singole Unita' di Gestione sulla base della superficie e della consistenza numerica di cervi presente e della vocazione di ciascuna unita' di gestione.

4. Nell'ambito di ciascun ATC, sono da questo individuati punti di raccolta e controllo finalizzati agli accertamenti della corrispondenza tra classe assegnata e capo abbattuto e ai rilevamenti biometrici e sanitari. Nei punti di controllo operano rilevatori biometrici addetti al controllo dei capi abbattuti.

5. La gestione faunistico venatoria si basa sull'attivita' dei cacciatori di cervo abilitati e iscritti ai distretti presenti nel comprensorio.

6. Ciascun cacciatore abilitato al prelievo del cervo appenninico puo' iscriversi ad un solo comprensorio regionale.

7. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico deve essere economicamente autosufficiente. I comitati di gestione degli ATC possono richiedere ai cacciatori che partecipano alla gestione entro il comprensorio, un contributo commisurato alle spese di gestione ed di organizzazione.

Art. 84

Assegnazione dei prelievi nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. L'assegnazione di una quota di capi da prelevare alle aziende faunistico venatorie e alle aziende agrituristico venatorie rientra nel piano di prelievo del comprensorio in cui ricade l'azienda ed e' subordinata allo svolgimento di tutte le attivita' di gestione previste per il distretto stesso come censimenti, miglioramenti ambientali, verifica dei capi abbattuti.

2. I capi abbattuti devono pervenire ai punti di controllo utilizzati nel comprensorio di gestione.

Art. 85

Modalita' di prelievo (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Il prelievo dei soggetti previsti dal programma annuale operativo puo' essere eseguito esclusivamente con fucile a colpo singolo o a ripetizione manuale con una o piu' canne rigate avente calibro non inferiore ai 7 millimetri, o 270 millesimi di pollice dotato di ottica di puntamento.

Titolo VII

Abilitazioni all'esercizio venatorio e altre abilitazioni

Capo I

Abilitazione all'esercizio venatorio e al prelievo selettivo degli ungulati

Art. 86

Presentazione delle domande per gli esami di abilitazioni (articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. Possono presentare domanda per la partecipazione agli esami di cui all'art. 29 della l.r. 3/1994 i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda e che siano residenti o domiciliati in Toscana. Per partecipare agli esami di abilitazione alla caccia di selezione di cui all'art. 28-quater della l.r. 3/1994 e' necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia. La domanda di partecipazione agli esami e' indirizzata alla competente struttura della Giunta regionale utilizzando il modulo scaricabile dal sito web della Regione Toscana. Alla domanda e' allegata copia di un documento valido di identita' in corso di validita'. Nella domanda di partecipazione il richiedente puo' scegliere la sede territoriale ove sostenere l'esame.

2. La domanda e' recapitata per posta raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata (PEC) o mediante il sistema APACI della Regione Toscana oppure presentata a mano presso la sede territoriale di riferimento. Per l'invio con modalita' digitale deve essere predisposto un file in formato pdf dell'istanza sottoscritta in forma autografa, alla quale deve essere apposta la marca da bollo. In caso di invio mediante posta raccomandata deve essere specificato sulla busta: contiene istanza di ammissione all'esame per le abilitazioni venatorie, negli altri casi di invio l'oggetto deve sempre riportare: «contiene istanza di ammissione all'esame per le abilitazioni venatorie».

3. Sono accettate tutte le domande pervenute entro la data di pubblicazione dell'esame sul sito web regionale. Le domande pervenute successivamente a tale data sono considerate valide per la sessione successiva.

4. Le domande possono essere raccolte anche da gli ATC o dalle associazioni venatorie e da questi successivamente trasmesse, con le modalita' di invio di cui al comma 2, alla competente struttura della Giunta regionale, con lettera di accompagnamento ed elenco dei richiedenti in cartaceo e formato elettronico.

5. Non e' considerata accoglibile la domanda presentata su modulistica diversa rispetto a quella presente sul sito web della Regione Toscana o presentata con modalita' diverse da quelle previste dal comma 2.

Art. 87

Comunicazione della sessione d'esame
(articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. La comunicazione della data, dell'orario e della sede degli esami avviene esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web della Regione, almeno quindici giorni prima della data dell'esame. Nella stessa giornata, a seconda delle domande pervenute, possono essere fissati piu' turni di esame. In caso di ritardo del candidato e' a insindacabile giudizio della commissione ammetterlo in un turno successivo da quello per il quale e' stato convocato.

Art. 88

Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio (art. 29 della l.r. 3/1994)

1. Le materie d'esame per l'abilitazione venatoria sono le seguenti:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili su schede iconografi che approvate dalla competente struttura della Giunta regionale;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle coltivazioni agricole;
- e) norme di pronto soccorso e comportamento di sicurezza nell'esercizio venatorio;
- f) norme per la caccia al cinghiale in braccata.

Art. 89

Modalita' di svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio (art. 29 della l.r. 3/1994)

1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio si articola in una prova scritta a quiz a risposta multipla e in una prova orale con prova pratica sulle materie di cui all'art. 88, comma 1, lettere b) e c). Le domande della prova scritta sono venticinque e per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta e' considerata errore. Sono ammessi al massimo cinque errori; con sei o piu' errori su venticinque domande il candidato non risulta abilitato. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti trenta minuti. Nella prova orale con prova pratica deve essere dimostrata la capacita' di riconoscimento delle specie selvatiche e dell'uso delle armi.

2. I quiz sono scelti dalla commissione d'esame estraendoli a sorte tra quelli approvati con atto della competente struttura della Giunta regionale.

3. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale.

4. In caso di esito negativo dell'esame il candidato puo' ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.

5. La Regione assicura l'inizio di almeno una sessione di esame entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 90

Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione agli ungulati (articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. Le materie d'esame per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati sono le seguenti:

- a) caratteristiche delle specie ungulate;
- b) concetti di ecologia applicata;
- c) principi e metodi generali per la stima quantitativa delle

popolazioni;

- d) riqualificazione ambientale e faunistica;
- e) ecologia;
- f) criteri per il riconoscimento in natura (sesso e classi di eta');;
- g) monitoraggio;
- h) pianificazione del prelievo;
- i) ispezione dei capi abbattuti;
- l) tecniche di prelievo e balistica;
- m) recupero dei capi feriti con i cani da traccia;
- n) trattamento dei capi abbattuti;
- o) normativa di riferimento.

Art. 91

Modalita' di svolgimento degli esami per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi (articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. L'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi si articola in una prova scritta, una prova orale nelle materie di cui all'art. 90 e una prova pratica. La prova scritta e' a quiz a risposta multipla.

2. Durante la prova orale per ciascuna specie, deve essere dimostrata la capacita' del candidato di riconoscere specie, sesso e classe di eta' delle specie per cui e' stata superata la prova scritta.

3. La prova pratica consiste nello svolgimento di una prova di maneggio dell'arma e di tiro effettuata presso una sede del Tiro a Segno Nazionale alla presenza di un Istruttore di Tiro che rilascia specifica certificazione. La prova di tiro, effettuata utilizzando una carabina munita di ottica dei calibri consentiti per il prelievo selettivo, e' superata se almeno quattro colpi su cinque sparati da una distanza di 100 metri risultano entro un cerchio di 15 centimetri di diametro preso come bersaglio di riferimento. Il colpo tangente alla riga, che indica il cerchio di 15 centimetri di diametro e' comunque considerato valido. Per l'uso dell'arco la prova di tiro e' effettuata e certificata da un istruttore di tiro abilitato, previo lo svolgimento di una prova di tiro sul campo da una distanza non inferiore a metri 30 per il compound e metri 20 per l'arco tradizionale. La prova e' ritenuta valida con il risultato di 4 frecce su 5 in bersaglio di 20 centimetri di diametro.

4. La prova scritta dell'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo del capriolo verte su venticinque quiz di cui venti di carattere generale e cinque specifiche sulla specie. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi un massimo di cinque errori. La domanda priva di risposta e' considerata errore. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.

5. Il superamento dell'esame di abilitazione alla specie capriolo e' obbligatorio per conseguire l'abilitazione al daino e al muflone.

6. L'abilitazione per daino o muflone e' conseguita con il superamento di un esame semplificato comprendente una prova scritta che consiste in cinque domande per specie con massimo un errore e una prova orale per ciascuna specie. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.

7. La prova scritta per l'abilitazione al prelievo selettivo del cervo, fermo restando l'obbligo del possesso di abilitazione al capriolo, consiste in un quiz a risposta multipla su venticinque domande specifiche per la specie. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta e' considerata errore. Sono ammessi un massimo di cinque errori: con sei errori il candidato non e' abilitato. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.

8. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della

prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale.

9. In caso di esito negativo dell'esame il candidato puo' ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.

Art. 92

Modalita' di svolgimento degli esami di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale (articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. Per l'esame di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale la prova scritta verte su dieci quiz nelle materie dell'art. 90. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi al massimo due errori complessivi: con tre errori sulle dieci domande il candidato non risulta abilitato. La domanda priva di risposta e' considerata errore. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.

2. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 per l'accesso all'esame di abilitazione e' necessario, aver partecipato ad un corso di tre ore con frequenza obbligatoria organizzato dagli ATC o dalle Associazioni venatorie, agricole e ambientali.

3. I corsi di cui al comma 2 sono autorizzati dalla Regione su richiesta dell'ATC o delle Associazioni venatorie, agricole e ambientali, che provvedono a comunicare alla Regione con un preavviso di dieci giorni lavorativi rispetto all'inizio del corso, la sede, le date, gli orari, l'elenco dei partecipanti, i docenti, le modalita' di controllo delle presenze dei partecipanti. Alla fine del corso e' comunicato alla Regione l'elenco dei partecipanti che possono accedere al successivo esame.

4. Non e' necessario aver superato la prova per il capriolo per sostenere l'esame di cui al presente articolo.

5. Per il rilascio dell'abilitazione ai cacciatori gia' abilitati al controllo del cinghiale ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalle province e/o iscritti al registro regionale per la caccia al cinghiale in forma collettiva sono richieste solo una prova scritta e una prova di tiro da svolgersi con le modalita' di cui all'art. 91, comma 3.

6. Per il rilascio dell'abilitazione ai cacciatori gia' abilitati al prelievo selettivo di cervidi e bovidi e' richiesta solo la prova scritta.

7. In caso di esito negativo dell'esame il candidato puo' ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.

8. L'abilitazione acquisita e' valida su tutto il territorio regionale, comprendente sia le aree vocate che le aree non vocate alla specie.

Art. 93

Assenze, esiti degli esami e attestato d'idoneita'
(articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. I candidati che non si presentano alla prova scritta degli esami di abilitazione di cui agli articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994 devono ripresentare una nuova domanda.

2. Ai candidati convocati all'esame orale e' concesso di rinviare la prova ad una sessione successiva una sola volta, comunicando preventivamente la propria impossibilita' di partecipare alla sessione di esame programmata. In mancanza della suddetta comunicazione l'assenza del candidato e' considerata come prova non superata.

3. Gli esiti degli esami di abilitazione sono resi noti entro quindici giorni successivi alla prova per mezzo di affissione presso le sedi territoriali regionali dove si sono svolte le prove e tramite

pubblicazione sul sito web della Regione Toscana.

4. L'attestato di idoneità e' ritirato dai soggetti abilitati presso la sede di svolgimento dell'esame non prima di trenta giorni dal giorno dell'esame stesso. Il ritiro dell'attestato puo' essere oggetto di delega.

Capo II

Altre abilitazioni

Art. 94

Corsi di abilitazione al controllo della fauna selvatica (art. 37 l.r.3/1994)

1. Il corso di abilitazione al controllo ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/1994 delle specie volpe minilepre, coniglio selvatico, corvidi, nutria, cinghiale, colombo di città, tortora orientale dal collare, storno, e' svolto sul territorio della Regione da personale docente di comprovata esperienza sull'argomento e si articola in diciotto ore di lezione, suddivisibili in nove ore per le specie ornitiche e nove per i mammiferi. La frequenza al corso e' obbligatoria.

2. Le materie oggetto del corso sono definite con delibera della Giunta regionale.

3. Per il conseguimento dell'abilitazione per controllo l'istanza di partecipazione al corso e' presentata al soggetto organizzatore del corso, utilizzando la modulistica predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale.

4. Nella domanda di partecipazione il richiedente deve scegliere la sede territoriale ove frequentare il corso.

5. La competente struttura della Giunta regionale organizza i corsi avvalendosi delle associazioni venatorie, ambientaliste, agricole e istituti scientifici o organismi pubblici.

6. L'abilitazione si ottiene partecipando al 100 per cento delle ore dei corsi, comprese le esercitazioni pratiche e superando la verifica finale di apprendimento alla quale puo' presenziare un funzionario regionale individuato tra quelli nominati con atto della competente struttura della Giunta regionale.

7. Il soggetto organizzatore del corso trasmette alla competente struttura della Giunta regionale l'elenco dei partecipanti al corso e l'esito delle verifiche finali di apprendimento.

8. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale con proprio atto iscrive gli abilitati nell'apposito albo.

Art. 95

Altre abilitazioni (art. 29 l.r 3/1994)

1. I contenuti e le modalità dei corsi per l'abilitazione a conduttore di cane da traccia e a conduttore di cane da limiere, i corsi per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma e le abilitazioni cinofile sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.

Titolo VIII

Sistema informatizzato faunistico venatorio regionale

Capo I

Sistema informatizzato faunistico venatorio regionale

Art. 96

Finalita' e definizione del sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (art. 10 l.r. 3/1994)

1. La Regione predispone il sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (SIFV) quale piattaforma informatica di supporto finalizzata alla gestione dell'anagrafe venatoria, alla raccolta e analisi dei dati e informazioni relativi alla gestione faunistico venatoria, alla consultazione della cartografia digitale.

2. Il SIFV costituisce lo strumento per le attivita' dell'osservatorio regionale di cui all'art. 10 della l.r. 3/1994 e il canale informatizzato di comunicazione e consultazione dei dati da parte degli utenti e soggetti gestori.

3. Il SIFV e' gestito dalla competente struttura della Giunta Regionale, e' collegato con gli ATC, ed e' la piattaforma web-gis sulla quale sono inserite e aggiornate le informazioni cartografiche relative al piano faunistico venatorio regionale.

4. Confluiscono nel SIFV in particolare i seguenti dati:

a) anagrafica regionale dei cacciatori, con indicazione per ciascuno dei dati anagrafici, degli ATC utilizzati, delle abilitazioni ed autorizzazioni possedute, dei distretti/ squadre di iscrizione;

b) modulistica in formato digitale per ciascuna procedura di autorizzazione/rinnovo/invio dati;

c) cartografia consultabile degli ATC, degli istituti faunistici, del catasto degli appostamenti fissi di caccia, della vocazione faunistica del territorio, dei distretti/subunita' di gestione;

d) monitoraggio della stima, consistenza e distribuzione delle popolazioni faunistiche;

e) piani annuali di prelievo faunistico e di controllo delle aree di gestione e degli istituti privati;

f) entita' e distribuzione geografica dei prelievi faunistici, delle catture e delle immissioni, articolate per istituti/unita' di gestione venatoria;

g) entita' dei danni causati dalla fauna selvatica alle attivita' agricole e alle infrastrutture e misure di prevenzione adottate, possibilmente georeferenziati;

h) catasto georeferenziato delle collisioni con fauna selvatica;

i) strumenti di comunicazione di uscita/rientro degli interventi di prelievo venatorio e controllo faunistico e dati relativi al loro esito.

5. I dati cartografici relativi di cui al comma 4 sono pubblicati e consultabili sul portale webgis Geoscopio della Regione Toscana (www.regione.toscana.it/-/geoscopio).

6. Le modalita' di implementazione e di aggiornamento del SIFV sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

7. La Regione, in accordo con gli ATC, promuove l'implementazione dei contenuti del SIFV di cui al comma 1 del presente articolo, favorendone l'integrazione con analoghi strumenti degli ATC.

8. La Regione in accordo con gli ATC predispone le modalita' di accesso via web alle informazioni e le possibilita' di inserimento dati da parte di ciascun utente attraverso sistemi di autenticazione mediante specifiche password, differenziati per ruoli o compiti operativi, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e dai provvedimenti dell'autorita' garante per la protezione dei dati personali.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art. 97

Norme transitorie e di prima applicazione

1. Al termine del periodo di vigenza della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994) le disposizioni del titolo VI continuano ad applicarsi per quanto compatibili con le disposizioni di cui agli articoli 28-bis e 28-ter della l.r. 3/1994.

2. Fino all'approvazione della delibera della Giunta regionale di cui all'art. 95 i contenuti e le modalita' dei corsi sono disciplinati dalla delibera di Giunta regionale n. 1075 del 2 novembre 2016.

3. In via di prima applicazione, la struttura della Giunta regionale competente diffida i titolari di autorizzazioni per appostamenti, decaduti nel corso della stagione venatoria 2017/2018 per non aver rispettato il termine di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e ancora non riassegnati, a provvedere al pagamento, entro sessanta giorni, della tassa di concessione per la stagione venatoria 2017/2018, maggiorata da un importo corrispondente alla sanzione amministrativa di cui all'art. 58, comma 1, lettera q) della l.r. 3/1994.

Art. 98

Abrogazioni

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e' abrogato data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 99

Disapplicazione dei regolamenti provinciali

Ai sensi dell'art. 111 della legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005) dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere applicazione i regolamenti provinciali in materia faunistico venatoria.

Art. 100

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare

4/10/2018

*** ATTO COMPLETO ***

come regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 5 settembre 2017

ROSSI